SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 febbraio 2001 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Istituto nazionale di fisica nucleare

01A1555

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **23.**

Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle risorse dell'International Development Association (IDA) con un contributo di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi, dal 2000 al 2002.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di 94.600.000 unità di conto, pari a L. 220.499.479.800, da erogare in tre rate annuali di L. 73.499.826.600, dal 2000 al 2002.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a L. 73.499.827.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 5.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 3, sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 4, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4027):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (AMATO) il 19 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 1º giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato ed approvato dalla 3ª commissione il 13 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6241):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 5, 19 e 20 dicembre 2000.

Esaminato in aula ed approvato con modificazione il 9 gennaio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4027-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 16 gennaio 2001 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 gennaio 2001 ed approvato il 6 febbraio 2001.

01G0072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2001.

Accoglimento di ricorso in revocazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999 proposto dal dir. did. Leucio Palozzi in data 30 giugno 1999;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, capo III, art. 15;

Acquisito il parere n. 940/99, espresso dal Consiglio di Stato - Sezione I, nell'adunanza del 10 maggio 2000, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Il ricorso è accolto, pertanto è disposta la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999, che aveva recepito il parere n. 402/1998 emesso dalla I sezione del Consiglio di Stato in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi straordinari proposti dal dir. did. Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2001

CIAMPI

DINI, *Ministro degli affari esteri*

CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA 10 MAGGIO 2000

Parere n. 940/99

Viste le relazioni del Ministero degli affari esteri (Direzione generale delle relazioni culturali) n. 115/3458 del 30 aprile 1998, n. 115/8603 del 5 novembre 1998 e n. 115/7836 del 27 settembre 1999;

Visto il parere interlocutorio n. 940/99 reso all'adunanza del 17 novembre 1999;

Viste le note trasmesse dall'amministrazione degli affari esteri in data 20 marzo 2000 e 3 aprile 2000 in adempimento del succitato parere;

Vista la memoria del ricorrente trasmessa dall'amministrazione con nota del 10 gennaio 2000;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

Premesso

Il direttore didattico Leucio Palozzi ha proposto in data 30 giugno 1999 ricorso per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1999 col quale, su parere n. 402/1998 reso dalla I Sezione del Consiglio di Stato, sono stati respinti, previa riunione, tre ricorsi straordinari da lui proposti in data 9 settembre 1997, 24 dicembre 1997 e 16 gennaio 1998. Sostiene il Palozzi che la sezione sarebbe incorsa in alcuni errori di fatto, onde il parere dovrebbe essere revocato.

L'estrema complessità della vicenda, che si è sviluppata attraverso tre ricorsi straordinari, un ulteriore ricorso in revocazione del decreto del Presidente della Repubblica decisorio di tali pareri e, da ultimo, in una istanza di revisione del parere interlocutorio reso dalla Sezione nell'ambito del procedimento di revocazione impongono uno sforzo di chiarimento della situazione mediante l'analisi delle domande contenute in ciascuno dei ricorsi straordinari, delle determinazioni contenute nel parere n. 402/98, del quale si chiede la revocazione e dei motivi che sorreggono il ricorso in revocazione.

Con il ricorso del 9 settembre 1997 il Palozzi impugnava:

1) il decreto ministeriale del Ministero degli affari esteri recante disciplina delle procedure per la formazione delle graduatorie permanenti ai fini della destinazione all'estero del personale scolastico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997:

1*a*. nella parte in cui prevede l'inserimento nella nuove graduatorie permanenti del personale inserito nelle pregresse graduatorie di merito, anche già scadute, anche se beneficiario di provvedimento di nomina;

1*b*. nella parte in cui introduce *ex novo* un diritto di priorità per le nomine decorrenti dal 1° settembre 1997 a favore degli iscritti nelle graduatorie della procedura selettiva straordinaria espletata in applicazione del D.I.M. 1° marzo 1995;

1*c*. nella parte in cui sottrae alla commissione esaminatrice la valutazione dei titoli culturali e professionali;

1*d*. nella parte in cui prevede che la domanda di inclusione nella graduatoria permanente venga presentata in carta da bollo anziché in carta semplice.

2) l'approvazione della tabella di valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, adottata con

decreto n. 296 del 13 maggio 1997 di concerto tra M.P.I. e M.A.E., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 42 del 30 maggio 1997, nella parte in cui esclude dalla valutazione dei titoli culturali e professionali sia le pubblicazioni attinenti alla funzione da svolgere all'estero, sia il servizio già prestato all'estero, sia in quanto sottrae alla commissione esaminatrice la valutazione dei titoli;

3) la graduatoria permanente applicativa dei suindicati atti;

4) ogni altro atto antecedente, presupposto e consequenziale, ivi compresa l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo dell'11 dicembre 1996 sul personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero nella parte in cui sia verificabile un eccesso di delega rispetto all'art. 1, comma 3, lettera *b)* del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, e i singoli provvedimenti di nomina per destinazione all'estero.

L'Amministrazione degli affari esteri eccepiva che l'ordinanza ministeriale per le modalità e i termini della graduatoria provinciale e il decreto interministeriale relativo alla valutazione dei titoli costituiscono applicazione dell'accordo Aran-Organizzazioni sindacali dell'11 dicembre 1996, aggiuntivo al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e che ogni contestazione in merito è devoluta dall'accordo stesso agli organismi di conciliazione, che nella specie, non sono stati investiti. Nel merito riteneva il ricorso infondato.

Con il ricorso del 24 dicembre 1997 il Palozzi impugnava:

1) La graduatoria permanente definitiva del personale direttivo, area francofona C.F. 004, affissa all'albo del Ministero A.E. il 28 novembre 1997 nella parte in cui:

1*a*. essa è stata definitivamente compilata oltre i termini di legge;

1*b*. tutti gli aspiranti vengono indicati con il punteggio complessivo, ciò che non consente di verificare che ai nuovi aspiranti è stato richiesto un punteggio più elevato alla prova scritta, con violazione della *par condicio*;

1*c*. per gli aspiranti in servizio all'estero non sono state indicate le indicazioni relative al servizio che costituivano presupposti per l'ulteriore nomina alla data di scadenza della permanenza all'estero;

1*d*. gli effetti della graduatoria permanente sono subordinati al previo esaurimento della precedente graduatoria di merito di cui al D.I.M. 10 marzo 1995;

1*e*. alcuni aspiranti inclusi nelle precedenti graduatorie sono stati inseriti nella graduatoria permanente senza aver superato gli esami del 1997; lo stesso è avvenuto per altri aspiranti che a suo tempo erano decaduti o avevano rinunciato alla nomina;

1*f*. alcuni aspiranti in servizio in Italia o all'estero sono stati inclusi pur non avendo il requisito di servizio effettivo di tre anni nelle scuole metropolitane;

1*g*. al ricorrente non sono stati valutati taluni titoli specifici non menzionati nella tabella ed altri comunque valutabili.

2) i c.d. «rende noto», ovvero i provvedimenti di determinazione dei posti vacanti, per mancata inclusione delle sedi occupate dal personale con scadenza della permanenza all'estero al 31 agosto 1997;

3) i provvedimenti di individuazione dei candidati che hanno diritto di ricevere la proposta di destinazione all'estero, per quanto esposto al primo motivo;

4) i provvedimenti di destinazione all'estero;

5) gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti o consequenziali.

Con il ricorso del 15 gennaio 1998 il Palozzi proponeva motivi aggiunti agli altri due ricorsi con riferimento:

1) alla scheda di valutazione dei propri titoli;

2) alla mancata inclusione di Atene fra le sedi disponibili.

Nel parere n. 402/98, del quale si chiede la revocazione, la prima Sezione, previa riunione dei tre ricorsi, li ha ritenuti inammissibili:

a) rispetto al provvedimento di autorizzazione alla stipula del contratto collettivo perché non notificato ad almeno una delle organizzazioni sindacali di categoria che hanno sottoscritto l'accordo;

b) rispetto ai provvedimenti di destinazione all'estero dei singoli insegnanti in quanto il ricorso doveva essere notificato a ciascuno di essi, trattandosi di provvedimenti puntuali aventi destinatari ben individuati. Li ha ritenuti poi infondati rispetto alle censure rivolte all'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1997, sia relative alla mancata valutazione del servizio precedentemente prestato all'estero, che avrebbe comportato, ove ammessa, un ingiustificato privilegio a danno di coloro che partecipano per la prima volta al concorso sia relative al rinvio ad un decreto ministeriale per l'individuazione dei titoli valutabili in quanto tale funzione non rientra nella competenza della commissione esaminatrice. Per quanto attiene alle doglianze proposte contro la parte dell'ordinanza che riguarda l'utilizzazione di precedenti graduatorie ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto allo stato non risultava dimostrato che fosse stato assolto l'onere di notifica ad almeno uno dei controinteressati. Altrettanto ha ritenuto per la doglianza relativa alla valutazione del punteggio per il personale all'estero, non essendo stato il ricorso notificato ad almeno uno dei controinteressati individuati in tale loro qualità. Inammissibili ha inoltre ritenuto le ulteriori doglianze, rispetto alle quali il ricorrente non ha fornito prova dell'interesse all'acco-

glimento. Quanto ai motivi aggiunti, formulati nell'ambito di un autonomo ricorso, onde non possono configurarsi come integrazione ed articolazione del primo gravame, che è l'unico ritualmente proposto, li ha ritenuti parimenti inammissibili. Altrettanto ha ritenuto per le nuove censure prospettate nella memoria conclusiva.

Con il ricorso in revocazione proposto in data 30 giugno 1999, oggetto del presente parere, il Palozzi sostiene che il parere n. 402/98 è stato adottato sulla base di taluni errori di fatto, su questioni non controverse, che così descrive:

A) 1.1 Il parere avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili le doglianze riferite agli iscritti nelle precedenti graduatorie (pag. 7) per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati. Risulta invece dalla stessa narrativa utilizzata dal parere che la destinataria della notifica, sig.ra Minniti, era iscritta sia nella graduatoria impugnata che in quelle di merito precedenti.

1.2. La Minniti è stata individuata nel ricorso in quanto appartenente alla precedente graduatoria di merito della sua stessa area linguistica (francofona) e, pertanto, avente rispetto a lui un diritto di precedenza. Nulla importa che la suddetta sia stata poi nominata nell'area ispanofona.

A) 2. La Minniti, proprio usufruendo del beneficio accordatole dalle disposizioni impugnate ha chiesto ed ottenuto la reiscrizione nelle graduatorie. La circostanza che ciò sia avvenuto in posizione postergata al ricorrente è ininfluente, non potendo tale circostanza essere conosciuta prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

A) 3. Contrariamente a quanto ritenuto nel parere la Minniti non aveva diritto alla valutazione del servizio all'estero perché non aveva ancora concluso un anno di servizio in area ispanofona. Ella pertanto, rispetto a tale censura, non poteva considerarsi cointeressata.

A) 4. La pluralità dei motivi proposti non richiede la notifica ad una pluralità di controinteressati, bensì appare sufficiente la notifica ad uno soltanto, con possibilità di integrazione del contraddittorio.

A) 5. La Minniti era effettivamente controinteressata anche perché, come il ricorrente, poteva aspirare solo alla quota del 50%, non avendo i requisiti per aspirare agli altri posti.

B) 1. Il parere commetterebbe un ulteriore errore di fatto nel ritenere che i due successivi ricorsi sono tardivi per essere stati proposti oltre il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato, che il parere stesso individua nell'ordinanza ministeriale del 16 maggio 1997 (pag. 6). In realtà il secondo ricorso, proposto il 24 dicembre 1997, è rivolto principalmente contro la graduatoria definitiva pubblicata il 28 novembre 1997 ed è pertanto tempestivo. Anche il terzo ricorso, del 15 gennaio 1998, è tempestivo, in quanto volto a contestare l'erronea valutazione dei titoli, resa nota con la pubblicazione della graduatoria ed accertata il 10 gennaio 1998.

C) 1. Il parere avrebbe errato in fatto nel ritenere che non sia stato proposto il motivo relativo al mancato accertamento del requisito di tre anni di effettivo servizio, che è stato invece dedotto con il ricorso del 24 dicembre 1997, al punto 1, lettera *f)*, punto 2.

Il ricorrente ritiene che, riconosciuti tali errori in fatto commessi nel parere su fatti non controversi, anche le conclusioni raggiunte su questioni controverse debbano essere riviste e in particolare che:

a) debba essere ritenuta non necessaria la notifica alle associazioni sindacali che hanno sottoscritto il C.C.N.L., in quanto non sono controinteressate;

b) non sia necessaria la notifica al controinteressato nella fase che precede la formazione della graduatoria permanente;

c) non sia necessaria la notifica ai singoli destinatari dei provvedimenti, che sono consequenziali alla graduatoria;

d) che sia necessaria una puntuale motivazione su tutti i punti dei ricorsi, non essendo ammissibile una generica motivazione cumulativa.

Fa quindi istanza di sospensione ex articolo 398, u.c., c.p.c., insiste per la revocazione del parere e per l'accoglimento dei ricorsi straordinari.

Con parere istruttorio del 17 novembre 1999 la Sezione, ritenendo implicitamente che il ricorso in revocazione fosse fondato, ha ritenuto necessario, ai fini della decisione sull'istanza di revocazione, che il ricorrente notificasse il ricorso a tutti gli iscritti nella graduatoria permanente, anche a mezzo di pubblici proclami; che provvedesse a notificare a tutti gli iscritti nelle graduatorie i precedenti ricorsi; che l'amministrazione facesse conoscere se sono state proposte impugnative avverso il provvedimento con il quale l'interessato è stato depennato dalla graduatoria relativa alla area linguistica francese; che l'interessato dovesse dare la prova della notificazione dei ricorsi oggetto di revocazione ad almeno uno dei controinteressati. Ha inoltre invitato l'amministrazione a consentire al ricorrente di prendere visione della documentazione trasmessa alla Sezione per il parere.

Con atto del 15 febbraio 2000 il ricorrente ha chiesto il riesame del suddetto parere istruttorio ritenendo:

a) che sia inapplicabile ai procedimenti amministrativi la notifica per pubblici proclami;

b) che tale notifica è ineseguibile senza ordine del Ministero competente;

c) che i destinatari della notifica sono indeterminati;

d) che è inammissibile in sede di esame revocatorio ogni adempimento relativo ad integrazione del contraddittorio di ricorsi straordinari già decisi;

e) che la notifica del ricorso del 9 settembre 1997 è illogica in quanto tale ricorso è stato proposto prima della formazione della graduatoria definitiva;

f) che, comunque, la notifica dovrebbe essere circoscritta ai controinteressati che precedono in graduatoria il ricorrente;

g) che comunque il ricorso è stato notificato a tutti i veri controinteressati, ovvero a coloro che si trovano a precedere il ricorrente. Ha chiesto, pertanto che la disposizione interlocutoria venisse modificata nel senso di circoscrivere l'obbligo di notifica ai soli aspiranti anteposti in graduatoria ed ha insistito per l'istanza di sospensione dei termini di cui all'art. 398, u.c., c.p.c.

In data 15 febbraio 2000 l'Amministrazione degli affari esteri ha ordinato al Palozzi di integrare il contraddittorio nei termini definiti dal parere istruttorio.

In data 14 marzo 2000 sono pervenuti alla Sezione:

1) la *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2000 - Foglio delle inserzioni - che a pagina 36 reca la notifica per pubblici proclami del ricorso in revocazione e dei tre precedenti ricorsi straordinari;

2) la copia delle ricevute dell'impugnativa al Ministero del lavoro e al MAE avverso le nomine per l'anno 1999/2000 e relativa ipotesi di depennamento del Palozzi dalla graduatoria permanente;

3) documentazione che comprova l'avvenuta notifica dei tre ricorsi straordinari ad almeno uno dei controinteressati;

4) documentazione dell'ulteriore notifica dei quattro ricorsi a Dell'Oro e Angelicola, controinteressati;

5) memoria riassuntiva delle conclusioni dei diversi gravami.

Nella ultima memoria il Palozzi così precisa le proprie conclusioni:

a) Quanto al ricorso del 9 settembre 1997, chiede l'annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'O.M. 16 maggio 1997, limitatamente alle parole «dopo le nomine degli iscritti nelle graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995» in quanto tale previsione non trova supporto nel C.C.N.L. dell'11 dicembre 1996, essendo ormai tale graduatoria, riferita ai soli anni 1995/96 e 1996/97, scaduta, né potendo configurarsi una validità delle graduatorie permanenti che vada oltre gli esami successivi ex art. 1, comma 12 della legge n. 604/1982. Per l'effetto chiede l'annullamento dei decreti di destinazione all'estero di dell'Oro e di Angelicola, come adottati dalla precedente graduatoria di merito.

b) Quanto al ricorso del 24 dicembre 1997, come integrato dai motivi aggiunti del 16 gennaio 1998, chiede l'annullamento della graduatoria permanente dei direttori didattici dell'area francofona nella parte in cui comprende anche aspiranti privi del triennio di servizio effettivo nella scuole in Italia; chiede inoltre l'annullamento della destinazione all'estero dei dell'Oro, che ha prestato solo 2 anni di servizio nelle scuole italiane; chiede inoltre l'annullamento della graduatoria permanente limitatamente alla valutazione dei propri titoli, con ogni effetto per l'eventuale nuova posizione di graduatoria a decorrere dal 1° settembre 1997 e con declaratoria del diritto al conferimento di una delle nomine disposte per l'anno 1997/1998 o, subordinatamente, di quella disposta per l'anno scolastico 1999/2000.

L'Amministrazione degli affari esteri, in data 20 marzo 2000, ha comunicato che il Palozzi, non avendo accettato la nomina sulla sede di Charleroi, nel mese di settembre 1999, è stato depennato dalla graduatoria. Egli ha peraltro proposto tentativo obbligatorio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro ex art. 410 c.p.c. in data 12 gennaio 2000.

Considerato

La sezione prende atto dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami effettuata dal Palozzi con inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* foglio delle inserzioni, n. 54 del 6 marzo 2000 e prende altresì atto di aver controllato gli atti relativi all'originaria notifica di ciascun ricorso ad almeno uno dei controinteressati. La Sezione rileva peraltro che, ordinando l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei controinteressati ai ricorsi dei quali si chiede la revocazione, ha implicitamente già ritenuto fondata la domanda di revocazione dei decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999, conforme al presupposto parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 402/1998, del 9 dicembre 1998. A tale conclusione si deve pervenire in considerazione del fatto che la domanda principale contenuta nel primo ricorso, relativa all'annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Ministero degli esteri concernente la formazione delle graduatorie permanenti (*Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997) è stata ritenuta inammissibile sull'erroneo presupposto che non fosse stato dimostrato che la destinataria della notifica era iscritta anche nelle precedenti graduatorie, mentre dalla parte in fatto del parere stesso tale circostanza è enunciata come acclarata. Dagli atti depositati risulta peraltro confermato che la Minniti, destinataria della notifica del primo ricorso, era collocata al 5° posto della graduatoria per l'area linguistica francese stilata nel 1995. Inoltre sono stati ritenuti erroneamente irricevibili i successivi due ricorsi, sulla base del presupposto che essi fossero diretti ad impugnare la medesima ordinanza, mentre, come risulta dalla lettura dei motivi, essi erano diretti avverso la graduatoria permanente, rispetto alla quale debbono considerarsi ambedue tempestivi.

Nel merito si debbono confermare le conclusioni, con le motivazioni ivi riportate, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica da revocarsi, relative all'infondatezza delle censure attinenti alla mancata valutazione del servizio precedentemente prestato all'estero (in quanto una simile valutazione penalizzerebbe chi voglia per la prima volta recarsi all'estero), alla pro-

cedura per la definizione del punteggio da attribuire ai titoli (che spetta sicuramente all'amministrazione e non alla commissione giudicatrice), alla ininfluenza della sentenza n. 744 del 12 febbraio 1998, emanata dal TAR del Lazio (anche perché successivamente annullata dalla decisione n. 872 del 24 giugno 1999 della VI Sezione del Consiglio di Stato) e alla inammissibilità del primo gravame in quanto rivolto ad impugnare l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 dicembre 1996 (non notificato ai destinatari dell'autorizzazione stessa, controinteressati).

Deve invece essere accolta la domanda, contenuta nel primo ricorso, di annullamento dell'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Ministero degli affari esteri recante disciplina delle procedure per la formazione delle graduatorie permanenti ai fini della destinazione all'estero del personale scolastico (*Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997). Tale articolo introduce, infatti, nella procedura di nomina e destinazione all'estero, una precedenza di nomina degli iscritti nella graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995, che appare in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5 del contratto collettivo dell'11 dicembre 1996, del quale l'ordinanza stessa costituisce atto applicativo (comma 4).

L'art. 5 del contratto collettivo nazionale stabilisce, infatti (comma 1) che alla destinazione alle istituzioni scolastiche all'estero si provvede, a decorrere dal 1° settembre 1997, con le nuove modalità previste dallo stesso articolo, che (comma 4) confluiscono nelle nuove graduatorie i candidati che abbiano superato apposite prove d'esame e il personale incluso nelle graduatorie formate negli ultimi nove anni che ne faccia domanda. In nessun punto del contratto si prevede che possa essere istituita una precedenza per la nomina di candidati provenienti da precedenti graduatorie, specie ove tali graduatorie debbano considerarsi già scadute. In particolare la graduatoria del 1995 fu stilata in seguito all'adozione di un bando straordinario, espressamente finalizzato alla copertura dei posti «che si renderanno disponibili negli anni 1995/1996 e 1996/1997, limitatamente alle categorie, numero di posti ed aree linguistiche indicate dell'annessa tabella». Tale graduatoria deve pertanto ritenersi non più utilizzabile nel momento in cui tutta la materia, rimessa alla contrattazione collettiva in quanto attinente alla mobilità, trova una sua disciplina completa, in base alla quale si debbono formare nuove graduatorie, da utilizzarsi a decorrere dal 1° settembre 1997, nelle quali peraltro può confluire, a domanda, anche il personale idoneo nella speciale procedura indetta nel 1995. Tale personale poteva essere nominato con decorrenza 1° settembre 1997, solo se, inserito nella graduatoria con il proprio punteggio di provenienza, si fosse collocato in posizione utile per ottenere la nomina.

È invece infondato il motivo relativo all'annullamento della graduatoria dell'area francofona per la parte in cui comprende anche direttori didattici che non hanno maturato il requisito di servizio di tre anni nelle scuole metropolitane, previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del contratto collettivo nazionale. Un simile requisito può essere chiesto, infatti, solo ai nuovi partecipanti alle selezioni, non essendo prevista per gli aspiranti già inclusi in precedenti graduatorie nessun'altra condizione se non quella della presentazione di una apposita domanda per l'inclusione nelle nuove graduatorie. Tale interpretazione è peraltro la più logica, perché il requisito del servizio nelle scuole metropolitane serve ad evitare che siano destinati alle scuole italiane all'estero docenti e dirigenti privi della necessaria esperienza; nel caso di coloro che hanno già lungamente prestato servizio all'estero tale esperienza ha avuto modo di dimostrarsi e di consolidarsi.

Anche la domanda relativa all'annullamento della graduatoria permanente nella parte relativa alla valutazione dei titoli del ricorrente va respinta sia perché il ricorrente non ha rivendicato un punteggio specifico per singoli titoli, onde le sue censure appaiono generiche e non rapportate ad un interesse attuale e concreto, sia perché l'Amministrazione degli affari esteri ha comunicato di aver già provveduto a correggere il punteggio per titoli attribuitogli, elevandolo da p. 99 a p. 100 e rispetto a tale provvedimento non risulta che il ricorrente abbia proposto nuove impugnazioni.

Per quanto riguarda le due nomine conferite nell'anno scolastico 1997/1998 e la nomina conferita a Mattalia per l'anno scolastico 1999/2000, anche ad esse debbono applicarsi i principi sopra enunciati, relativi alla confluenza nell'unica graduatoria permanente di tutti gli idonei degli ultimi nove anni che ne abbiano fatto richiesta, con il proprio punteggio di provenienza; fatti salvi, evidentemente i diritti di coloro che, avendo sostenuto le nuove prove, possano, in base ai relativi risultati, far valere un punteggio maggiore.

Ne consegue che il ricorso in revocazione deve essere accolto e che, previa riunione, i tre ricorsi originariamente proposti debbono essere accolti relativamente alla richiesta di annullamento dell'art. 9, comma 1 dell'O. Ministero degli affari esteri del 16 maggio 1997, limitatamente alle parole «dopo le nomine degli iscritti nelle graduatorie risultanti dalle prove di selezione di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1995».

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso deve essere accolto e deve essere disposta la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1999, che ha recepito il parere n. 402/1998, emesso dalla I Sezione in data 9 dicembre 1998. I tre ricorsi proposti dal Palozzi vanno riuniti ed accolti nei limiti di cui in motivazione.

Visto
Il presidente della sezione
GIACCHETTI

01A2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 dicembre 2000.

Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede: «Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto in particolare l'art. 66 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Visto l'accordo generale quadro sancito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 agosto 1997, n. 281, e dell'articolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come successivamente modificato ed integrato;

Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito all'individuazione delle risorse in materia di catasto, sulla base dei criteri definiti dall'accordo quadro generale;

Acquisito, in data 3 agosto 2000, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali;

Acquisito, in data 11 ottobre 2000, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto individua i beni e le risorse finanziarie, umane strumentali e organizzative da trasferire agli enti locali in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Trasferimento di personale

1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 ed ai fini del trasferimento ai comuni dell'esercizio delle funzioni in materia di tenuta e aggiornamento del catasto e dei relativi servizi, è indicato un contingente di 4000 unità di personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addette agli uffici del territorio (settore catasto) del Ministero delle finanze. Il numero di unità di personale effettivamente da trasferire e le relative modalità di trasferimento, saranno stabilite secondo le procedure del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici di cui al comma 1, nonché le relative risorse finanziarie da trasferire.

3. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonché delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operatività dell'Agenzia del territorio.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Al fine di consentire agli enti locali l'esercizio dei servizi catastali conferiti ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse di bilancio dello Stato da trasferire ai predetti enti per spese di funzionamento e per spese di investimento sono quantificate complessivamente in lire 80 miliardi, come specificato nella annesse tabelle, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. Le risorse finanziarie relative alla conduzione dei locali, incluse nell'importo di cui al comma 1, verranno rideterminate e attribuite a seguito del subentro dei comuni nei predetti locali.

3. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale ai comuni, secondo le modalità di cui all'art. 3.

4. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, saranno stabiliti i criteri di riparto e il riparto stesso delle risorse spettanti ad ogni singolo comune o altre realtà locali.

5. I successivi provvedimenti di concreta attribuzione dovranno tenere conto delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 67, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, tra i comuni e l'Agenzia del territorio nonché delle intese intercorse tra i comuni e il dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, fino alla costituzione ed alla piena operatività dell'Agenzia del territorio.

Art. 4.

Affari pendenti

1. Il Ministero delle finanze provvede a consegnare, entro le date del conferimento di cui ai precedenti articoli, ai comuni interessati, con elenchi, gli atti concernenti funzioni e compiti dei comuni medesimi relativi ad affari non ancora esauriti ovvero a questioni o disposizioni di massima.

2. Resta di competenza del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio, il completamento dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno di spesa a carico dei bilanci precedenti alla chiusura dell'esercizio durante il quale avviene il trasferimento delle funzioni.

3. Restano in capo allo Stato gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di trasferimento delle funzioni.

Art. 5.

Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale

1. I beni immobili o le parti di beni immobili dello Stato, strumentali all'esercizio delle funzioni conferite, da trasferire ai comuni, sono individuati sulla base di un contradditorio fra i comuni o le altre realtà locali, anche attraverso le relative rappresentanze, e l'amministrazione statale competente da effettuarsi entro il 30 ottobre 2000.

2. L'attribuzione dei beni di cui al comma 1 è effettuata applicando la percentuale derivante dal rapporto tra personale mantenuto al Ministero delle finanze o all'Agenzia del territorio e personale trasferito, sulla base di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

3. La consegna dei predetti beni immobili è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero delle finanze o dell'Agenzia del territorio. I processi verbali di consegna costituiscono titolo per il carico ed il discarico dei beni delle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità per i beni immobili.

4. Gli enti locali subentrano, a seguito della sottoscrizione dei verbali di consegna, nei rapporti attivi e passivi relativi ai beni o porzioni di beni trasferiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli enti locali subentrano nelle locazioni di immobili utilizzati dal Ministero delle finanze, in via esclusiva, per gli uffici adibiti all'espletamento delle funzioni conferite. Le risorse necessarie alla conduzione dei locali sono determinate secondo quanto previsto all'art. 3, commi 1 e 2.

Art. 6.

Tempi per la conclusione della procedura di trasferimento

1. Il trasferimento di funzioni, risorse e beni è operato tenendo conto delle procedure richiamate dal punto 3.4 dell'accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1° giugno 2000. Tali procedure devono comunque essere completate entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. A seguito delle predette procedure verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, Agenzia del territorio ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 4 da trasferire ai comuni sono iscritte in apposito fondo da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, progressivamente sulla base delle procedure di cui all'art. 6.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con decreto del Ministro dell'interno sulla base del riparto operato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le risorse finanziarie relative al personale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono determinate con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale.

4. Ai fini dell'attribuzione ai comuni delle risorse finanziarie di cui al comma 1, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze sono ridotti di pari importo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'interno provvede con propri decreti al riparto delle risorse finanziarie e alla conseguente assegnazione, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133.

Art. 8.

Continuità del servizio catastale

1. Nelle more del trasferimento, ai comuni ed alle altre realtà locali interessate, dell'esercizio delle funzioni catastali richiamate all'art. 1, l'Agenzia del territorio assicura la continuità del servizio e svolge le attività di tenuta e di aggiornamento del catasto, in base a quanto previsto all'art. 67, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

2. Fino alla costituzione ed alla piena operatività della citata Agenzia del territorio, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dalle competenti strutture operative del dipartimento del territorio.

3. Per garantire l'uniformità e la qualità dei servizi catastali, il Dipartimento del territorio, ovvero l'Agenzia del territorio a partire dalla data della sua costituzione ed avviamento, assicurerà la più ampia collaborazione e fornirà, tra l'altro, il necessario supporto tecnico e formativo al sistema delle autonomie locali.

Roma, 19 dicembre 2000

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BASSANINI

TABELLA *A*

DPCM TRASFERIMENTO RISORSE IN MATERIA DI CATASTO

SPESE DI FUNZIONAMENTO

(in migliaia di lire)

Capitoli	Risorse da trasferire (stanz.ti 2000)
3800	24.361
3801	1.026.066
3802	17.864
3803	1.949
3804	8.523.914
3805	71.220
3817	6.479.903
3818	8.624
3819	94.844
3829	1.974.827
3830	308.567
3840	8.444.986
3841	879.253
3845	70.808
3847	16.240
3850	32.318
3851	649.614
3867	194.884
3868	2.081.364
3890	16.474.218
TOTALE	47.375.824

TABELLA *B*

DPCM TRASFERIMENTO RISORSE IN MATERIA DI CATASTO

SPESE DI INVESTIMENTO

(in migliaia di lire)

Capitoli	Media triennio 1995- 1997	% attualizzazione	Risorse da trasferire
7190	(*) 11.949.031	36,46%	16.305.648
7195 (Stanz.to 2000)			876.944
TOTALE			**17.182.592**

(*) Quota degli oneri per lo sviluppo dei servizi automatizzati del S.I. del Dpt. del Territorio, relativa alle attività di sviluppo direttamente riferite alle erogazioni dei servizi

TABELLA *C*

DPCM TRASFERIMENTO RISORSE IN MATERIA DI CATASTO

QUADRO RIEPILOGATIVO

(in migliaia di lire)

Trasf.to per spese di funzionamento	Trasf.to per spese di investimento	TOTALE	% incremento (principio congruità)	TOTALE da trasferire
47.375.824	17.182.592	64.558.416	23,92%	80.000.000

01A2008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2001.

Disposizioni in materia di depenalizzazione dei reati minori, da adottare ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205», e in particolare:

l'art. 42, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 466 del codice penale in materia di valori di bollo;

l'art. 53, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 686 del codice penale, in materia di fabbricazione e commercio abusivo di liquori e droghe;

l'art. 89, riferito alla depenalizzazione della sanzione prevista dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli intrattenimenti;

Visti inoltre gli articoli 59 e 93, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1999, che individuano nel Ministero delle finanze l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie introdotte per le violazioni depenalizzate a norma dei citati articoli 42, 53 e 89;

Visto il testo dell'art. 32 del citato decreto n. 640 del 1972, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, a sua volta sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 99;

Considerato che il nuovo testo dell'art. 32, come sopra modificato, non prevede più in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attività per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi e che, pertanto, non essendo più configurabile l'inosservanza dell'ordine di chiusura, non può più trovare applicazione la sanzione già prevista dall'art. 36, secondo comma, del decreto n. 640 del 1972, depenalizzata dall'art. 89 del decreto n. 507 del 1999;

Visto il comma 2 del successivo art. 103, con il quale si stabilisce che l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto, previsto dall'art. 17 della legge n. 689 del 1981, avvenga, per i Ministeri, con decreto del Ministro adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 507 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione degli uffici del Dipartimento delle entrate

L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di valori di bollo, depenalizzata a norma dell'art. 42 del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la direzione regionale delle entrate, ovvero la Direzione delle entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Art. 2.

Individuazione degli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette

L'ufficio destinatario del rapporto relativo alle violazioni in materia di commercio abusivo di liquori e droghe, depenalizzate a norma dell'art. 53 del decreto legislativo n. 507 del 1999, è la Direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Art. 3.

Ambito temporale di applicazione

Gli uffici individuati con i precedenti articoli 1 e 2, applicheranno le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dall'art. 100 del decreto legislativo n. 507 del 1999, anche per le violazioni commesse prima del 15 gennaio 2000, data dell'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2001

Il Ministro delle finanze: DEL TURCO

01A2065

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 febbraio 2001.

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 febbraio 1999, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)»;

Vista la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97123/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in particolare, il comma 2, che prevede che la designazione degli organismi da notificare viene effettuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei criteri previsti nell'allegato IV e secondo le linee guida che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Art. 1.

Classificazione degli organismi

1. Ai fini dell'autorizzazione all'espletamento di attività di valutazione di conformità e conseguente certificazione CE, in applicazione dei requisiti previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ed allo scopo di definire un sistema organico di certificazione rispondente alle competenze e specificità contemplate nel campo di applicazione del suddetto decreto, gli organismi ivi indicati agli articoli 11, 12, 13 e 14 vengono suddivisi nelle seguenti specificità operative:

a) organismi per la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) organismi per l'approvazione europea dei materiali;

c) organismi per l'approvazione del sistema di qualità del fabbricante dei materiali di cui alla sez. 4.3 dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

d) entità terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui al punto 3.1.2 (giunzioni) e 3.1.3 (prove non distruttive) dell'allegato I al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

e) ispettorati degli utilizzatori per la valutazione della conformità di alcune categorie di attrezzature a pressione e di insiemi di cui all'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

2. In relazione alla suddivisione di cui al precedente comma 1, sono individuati per gli organismi per la valutazione della conformità di attrezzature a pressione, insiemi, tubazioni, accessori di sicurezza, accessori a pressione, i seguenti settori di attrezzature a pressione cui ciascun organismo dovrà fare esplicito riferimento — ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 del presente decreto — al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attività di valutazione della conformità per il/i settore/i di attrezzature richiesti:

a) attrezzature a pressione di vapore o di gas di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del punto 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) approvazione dei sistemi di qualità del fabbricante dei materiali (punto 4.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93);

c) attrezzature non previste alle lettere precedenti per le quali la pressione costituisce elemento preponderante per la loro progettazione e fabbricazione.

3. Le entità terze di cui al precedente comma 1, lettera *d)*, al fine di ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attività di approvazione di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3, ove in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, dovranno indicare l'area di propria competenza tra le seguenti:

a) approvazione delle modalità operative e del personale preposto alla realizzazione delle giunzioni permanenti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

b) approvazione delle modalità operative e riconoscimento dell'idoneità del personale incaricato della effettuazione delle prove non distruttive sulle giunzioni di cui al punto 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

Requisiti degli organismi

1. Nell'ambito dei criteri previsti al comma 2, dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, rientra anche la partecipazione, in forma diretta o per delega, ai lavori del «Forum» degli organismi notificati, che opera il coordinamento nella materia, su mandato della Commissione europea.

In ordine ai suddetti lavori, gli organismi riferiscono, volta per volta, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 2 - 00187 Roma.

2. Gli organismi per la valutazione della conformità delle attrezzature e insiemi a pressione e gli organismi per l'approvazione dei materiali da impiegare per la loro costruzione di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, fermi restando i requisiti stabiliti dall'allegato IV del suindicato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e in conformità a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 16 settembre 1998, *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, devono possedere, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui è stata fatta specifica richiesta:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato per i soggetti di diritto privato;

b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione;

c) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificità riportate nel successivo art. 3, che risulti da dettagliato organigramma;

d) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attività di cui alla richiesta, nonché eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

e) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attività di certificazione, di esami e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione.

In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, così come specificato al successivo art. 4. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001;

f) manuale di qualità conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto richiesta di autorizzazione.

Gli organismi dovranno, altresì, documentare la propria capacità di copertura operativa sul territorio nazionale;

g) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificati CE, con riferimento ai settori di competenza;

h) polizza di assicurazione commisurata al volume e al rischio dell'attività da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire;

i) ove l'organismo intenda svolgere attività inerenti il campo delle giunzioni, dovrà dimostrare di operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche nel campo della certificazione di qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9002, dovrà produrre un manuale di qualita secondo la norma UNI CEI EN 45012;

j) inoltre, l'organismo che richieda l'autorizzazione per l'approvazione europea dei materiali per la costruzione di attrezzature in pressione, deve disporre di macchinari, attrezzature e personale qualificato, tali da consentire attività specifiche nei settori della metallurgia in generale ed in particolare nelle aree attinenti: *a)* le proprietà microstrutturali dei materiali e la loro evoluzione nel tempo; *b)* la meccanica della frattura; *c)* la fatica; *d)* la corrosione dei metalli; *e)* le caratteristiche di saldabilità e trattamenti termici degli stessi materiali, impiegati per la costruzione delle attrezzature in pressione.

3. Gli ispettorati degli utilizzatori che intendono espletare attività di valutazione di conformità di attrezzature ed insiemi a pressione, da utilizzare all'interno del proprio gruppo, nei limiti previsti dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, devono:

operare nell'ambito di un gruppo industriale che applichi una politica comune di sicurezza e che sia utilizzatore di attrezzature e insiemi a pressione;

costituire una struttura autonoma non direttamente coinvolta in processi produttivi, di progettazione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi. In conformità a quanto disposto nell'allegato V del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al fine di garantire i requisiti di indipendenza, la struttura gerarchica al di sopra dell'ispettorato non dovrà in ogni caso essere comune a quella dei dipartimenti, o unità produttive, o altre strutture equivalenti coinvolte in processi produttivi, di progetta-

zione, di fabbricazione, di fornitura, di montaggio, di funzionamento o di manutenzione delle attrezzature in pressione o degli insiemi.

Inoltre gli ispettorati degli utilizzatori devono possedere:

a) una struttura operativa tecnica e amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotto come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

b) personale qualificato in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e gestionali, indicato in dettagliato organigramma in relazione ai settori di competenza;

c) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attività di cui alla richiesta, nonché laboratori propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento di attività di valutazione, verifica, esami e prove;

e) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale tecnico amministrativo, per il rilascio delle attestazioni in riferimento ai settori di competenza;

f) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attività da svolgere e comunque con massimale non inferiore a sette miliardi di lire.

In mancanza di alcune attrezzature specifiche l'ispettorato dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne.

4. Per il riconoscimento delle entità terze per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 3.1.2 e 3.1.3, dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, si richiede che le stesse, all'atto della presentazione della domanda di riconoscimento, possiedano i seguenti requisiti, in conformità a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 16 settembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998), nonché quelli previsti all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali per gli organismi di certificazione di prodotti come previsto dalla norma europea UNI CEI EN 45011;

c) personale qualificato, in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, in possesso delle qualifiche riportate nel successivo art. 3, quale risultante da dettagliato organigramma dell'organismo medesimo che evidenzi gli specifici settori di competenza;

d) locali ed uffici destinati allo svolgimento dell'attività di cui alla richiesta, nonché eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 4, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

e) macchinari, attrezzature e strumentazione di misura e prova disponibili in unità fisse e mobili, idonei all'espletamento dell'attività da svolgere.

In ogni caso i laboratori di esami, prove e sperimentazioni, fissi o mobili, devono essere strutturati ed operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001;

f) una regolamentazione interna che definisca l'iter procedurale, tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni CE in riferimento ai settori di competenza;

g) polizza di assicurazione commisurata al volume ed al rischio dell'attività svolta e, comunque, con massimale non inferiore a sette miliardi di lire.

Art. 3.

Personale tecnico degli organismi

1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere qualificato in relazione all'attività specifica di certificazione. In ogni caso gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013, nonché alla norma EN 719, per il personale operante nel settore delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza.

In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il personale preposto alle varie attività deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

a) titolo di studio universitario a indirizzo tecnico con almeno tre anni di esperienza acquisita nel relativo settore, per il personale preposto all'esame e valutazione di conformità e al rilascio della relativa attestazione CE del progetto di attrezzature a pressione;

b) diploma in discipline tecniche con almeno cinque anni di esperienza nel relativo settore, per il personale tecnico operativo per le verifiche e prove;

c) diploma in discipline tecniche con adeguata esperienza nella tecnologia produttiva, relativa alle tipologie di attrezzatura a pressione oggetto della istanza di approvazione, per il personale preposto alla valutazione dei sistemi di qualità del fabbricante.

2. Il personale che nell'organismo notificato svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa, in via esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve

possedere un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque anni di attività di verifiche e prove, nel settore di competenza.

Art. 4.

Contratto

1. Nel caso in cui gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute facciano ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove complementari o specifiche, o particolari, dovrà essere stipulato apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di riconosciuta competenza professionale nel settore.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di diritto pubblico;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) certificato di iscrizione alla CCIAA;

d) specificazione del settore di competenza con indicazione dettagliata delle procedure di valutazione della conformità;

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonché dei laboratori di prova nella disponibilità dell'organismo;

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione;

h) manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 6.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Ministro: LETTA

01A1882

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 2 febbraio 2001.

Attività promozionale in favore dei prodotti agroalimentari di alta qualità.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea;

Visti gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C28/02) del 1° febbraio 2000;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero»;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che prevede la realizzazione, da parte del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali ed avvalendosi dell'I.C.E., di specifici interventi volti alla promozione all'estero di prodotti di alta qualità del settore agroalimentare;

Tenuto conto dell'intesa raggiunta in sede di conferenza Stato-regioni espressa nel «Documento di strategia a sostegno del settore agroalimentare», del luglio 1999;

Tenuto conto delle «Linee guida per l'internazionalizzazione delle aziende e la promozione dei prodotti del settore agroalimentare» adottate il 15 febbraio 2000 dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con particolare riguardo ai mercati/obiettivo ed alle tipologie di intervento;

Ravvisata l'opportunità di sostenere la diffusione all'estero dei prodotti agroalimentari di alta qualità nel settore, attraverso specifiche azioni di promozione volte a esaltare la tradizione e la qualità della produzione;

Decreta:

Art. 1.

Caratteri dei progetti ammissibili al finanziamento

1. Il Ministero del commercio con l'estero cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari italiani di alta qualità, al fine di favorirne la presenza sui mercati esteri.

2. Nell'ambito dei progetti di promozione integrata possono essere ricomprese le seguenti tipologie di azioni:

a) campagne promozionali, azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti di alta qualità, con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione, all'igiene ed alla sicurezza alimentare ed alle produzioni agroalimentari biologiche, anche al fine di favorire la diffusione e la commercializzazione di detti prodotti;

b) attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati e delle opportunità da essi offerte ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto, in relazione alle esigenze dei destinatari;

c) partecipazione a missioni commerciali ed a manifestazioni, fiere ed esposizioni.

3. Sono ammissibili al cofinanziamento progetti integrati che prevedano la realizzazione di un insieme di azioni coordinate, in grado di rappresentare un disegno organico di promozione, e che siano coerenti con le capacità economiche e organizzative del proponente.

4. I progetti devono essere realizzati entro un periodo di due anni, a decorrere dalla data di comunicazione della concessione del cofinanziamento.

5. I progetti devono essere realizzati in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, possono riguardare al massimo due Paesi appartenenti alla stessa area geo-economica e devono rispettare la disciplina comunitaria in materia di regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 302/6 del 12 novembre 1987).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per l'ottenimento del contributo le imprese, associate o singole, che siano in grado di presentare il bilancio di esercizio di almeno un anno di attività.

2. Possono altresì essere ammessi al contributo i consorzi o le società consortili costituiti da meno di un anno sempreché le singole imprese associate siano in grado di presentare il bilancio di esercizio di almeno un anno di attività.

Art. 3.

Priorità

1. Nei limiti dei fondi disponibili, sono accolti con priorità — ordinati in base ad una graduatoria ottenuta sommando i punteggi indicati accanto a ciascun requisito — i progetti:

a) presentati da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese e cooperative operanti nel settore agroalimentare (fino ad un massimo di 3 punti);

b) presentati da imprese in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda (fino ad un massimo di 3 punti);

c) tesi alla valorizzazione di produzioni agroalimentari biologiche conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni (fino a un massimo di 3 punti);

d) comprendenti interventi volti ad introdurre innovazioni che migliorino l'aggregazione dell'offerta fra produttori, la selezione, la presentazione e la distribuzione dei prodotti, anche con riguardo alla ristorazione italiana all'estero (fino ad un massimo di 3 punti).

Art. 4.

Domande

1. Alla domanda di contributo, redatta in triplice copia di cui un originale e due fotocopie, firmata dal legale rappresentante, deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una scheda in triplice copia di presentazione del soggetto proponente, nella quale sia indicato anche il fatturato degli ultimi due anni, distinto fra interno ed estero;

b) una relazione in triplice copia illustrativa del progetto e della sua durata;

c) un preventivo in triplice copia che riporti, in modo analitico, le voci di spesa, al netto dell'I.V.A. ed espresse in lire italiane; qualora il progetto venga realizzato in due Paesi, le voci di spesa devono essere distinte per mercato d'intervento;

d) copia autocertificata per copia conforme dal legale rappresentante di: atto costitutivo (ed eventuali variazioni di ragione o sede sociale). Statuto vigente al momento della domanda, bilancio di esercizio relativo all'ultimo anno corredato della nota integrativa e della relazione del collegio dei sindaci ove esistente;

e) autocertificazione dalla quale risulti che non siano pendenti procedure fallimentari;

f) autocertificazione attestante la qualifica e il nominativo del rappresentante legale;

g) autocertificazione dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) dichiarazione (firmata dal legale rappresentante) che per le stesse voci di spesa indicate nel progetto non sono stati chiesti e non verranno chiesti ulteriori contributi ad altre amministrazioni statali o enti pubblici, e che il progetto per il quale è richiesto il contributo non rientri in attività promosse dall'I.C.E.;

i) qualora la domanda sia presentata da un consorzio o da una cooperativa di piccole imprese, ad essa deve essere allegato un elenco autocertificato delle ditte associate al consorzio o alla cooperativa con autocertificazione resa dal responsabile legale in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Le domande devono essere presentate, pena l'esclusione, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Viale America n. 341 - 00100 Roma.

3. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, il rispetto del termine di giorni quarantacinque, di cui al precedente comma, è accertato in base alla data di presentazione all'ufficio postale.

4. Il Ministero del commercio con l'estero assicurerà la trasmissione di copia delle domande presentate e della documentazione di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 1, all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e al Ministero per le politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali.

5. Non è ammessa la presentazione di più di una domanda da parte dello stesso interessato.

Art. 5.

Conferenza di servizi - Approvazione

1. Ai fini delle determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi, il Ministero del commercio con l'estero redige una scheda per ogni progetto nella quale viene valutata la conformità del progetto stesso con quanto prevede l'art. l, comma 3. L'Istituto nazionale per il commercio estero esprime una valutazione sulla fattibilità del progetto in relazione alle specifiche caratteristiche dei mercati esteri interessati.

2. L'I.C.E., entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande, invia le valutazioni di cui al comma precedente al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali ed al Ministero del commercio con l'estero che, entro i trenta giorni successivi, indice, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conferenza di servizi con gli indicati organismi.

3. La conferenza decide in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento pubblico nel rispetto delle priorità di cui all'art. 3 e determina l'ammontare del contributo concesso.

Art. 6.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla pronuncia, da parte della commissione europea, sulla compatibilità del presente decreto con il mercato comune a norma dell'art. 87 del Trattato istitutivo l'Unione europea.

2. Il contributo, concesso con decreto dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero, non può essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto, e comunque non può essere i superiore a 150.000 euro per beneficiario.

3. Qualora i progetti comprendano misure di assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale C 28, 1° febbraio 2000) e siano presentati da soggetti, singoli o associati, che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese (Gazzetta Ufficiale L 107 del 30 aprile 1996, pag. 4), il contributo per tale tipo di misure non può superare i 100.000 euro per beneficiario per un periodo di tre anni.

4. Dell'esito della richiesta di contributo è data comunicazione all'interessato entro cinque giorni dalla relativa decisione.

5. Il Ministero del commercio con l'estero dispone contestualmente il trasferimento dell'intero importo dei fondi da erogare all'I.C.E., che, previa acquisizione della prescritta certificazione antimafia e della consegna della fidejussione di cui all'art. 7, provvede ad erogare, entro i successivi trenta giorni, a titolo di anticipo, una somma pari al 70% del finanziamento concesso.

6. La quota residua verrà erogata a programma ultimato, dietro presentazione all'I.C.E. del rendiconto finale delle spese e previa approvazione dello stesso da parte della conferenza di servizi.

7. Fermo restando l'ammontare del contributo concesso, è consentita una compensazione, per una percentuale non superiore al 25%, fra gli importi delle singole voci di spesa, indicate nel preventivo. Scostamenti di spesa di maggiore entità, ovvero variazioni che alterino aspetti sostanziali del progetto, devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 2, al massimo entro la metà del periodo di realizzazione del progetto.

Art. 7.

Garanzie

1. Il beneficiario, a garanzia della realizzazione del progetto, deve presentare, in favore dell'I.C.E., una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 70% dell'importo complessivo concesso, valida sei mesi oltre il termine di realizzazione del progetto.

2. L'I.C.E. cura che tale fidejussione mantenga le capacità di copertura del rischio di mancata realizzazione del progetto garantito.

Art. 8.

Relazione finale e controlli

1. Il beneficiario, entro la metà del periodo di realizzazione del progetto, è tenuto a trasmettere al Ministero del commercio con l'estero ed all'I.C.E. una relazione intermedia, che illustri lo stato di realizzazione del progetto stesso.

2. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, inoltre, il soggetto beneficiario deve trasmettere al Ministero del commercio con l'estero, in triplice copia di cui un originale e due fotocopie, una relazione finale analitico-descrittiva di tutta l'attività svolta, delle spese sostenute e degli esiti commerciali e promozionali dalla stessa conseguiti. Copia di tale relazione sarà inviata dal Ministero del commercio con l'estero al Ministero per le politiche agricole e forestali, direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali nonché all'ICE.

3. La relazione di cui al comma precedente deve essere autocertificata dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, circa la veridicità delle spese sostenute e della realizzazione del programma.

4. L'Istituto nazionale per il commercio estero, entro quarantacinque giorni dalla conclusione del progetto, invia al Ministero del commercio con l'estero una relazione sullo svolgimento dello stesso, contenente la propria valutazione in merito ai risultati conseguiti.

5. Qualora la conferenza di servizi, di cui al precedente art. 5, comma 2, sulla base della valutazione fornita dall'Istituto nazionale per il commercio estero e della relazione finale del beneficiario ritenga che il programma risulti pienamente realizzato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione autorizza l'I.C.E. a liquidare la quota residua del contributo e a svincolare la fidejussione bancaria o assicurativa prestata a garanzia della realizzazione del progetto.

6. In caso di mancato, totale o parziale, svolgimento del programma, il Ministero del commercio con l'estero sottopone una scheda di valutazione alla conferenza di servizi, che delibera in merito all'imputabilità del fatto all'impresa ed allo svincolo totale o parziale della fidejussione bancaria o assicurativa, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione finale.

7. Il Ministero del commercio con l'estero può effettuare, anche in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a campione, controlli *in loco* al fine di verificare lo stato di realizzazione dei progetti e la loro conformità alla proposta iniziale, anche avvalendosi degli uffici I.C.E.

Art. 9.

Uffici competenti e termini della procedura di ricorso

l. Del procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente decreto è competente la divisione II della direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese del Ministero del commercio con l'estero, il cui dirigente è responsabile del procedimento stesso.

2. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avvenuta conoscenza.

Art. 10.

Imputabilità della spesa

1. Gli importi dei cofinanziamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono imputati — entro il limite di L. 10.000.000.000 — sugli stanziamenti del cap. 2150 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per il 1999 ed il 2000.

Art. 11.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

1. Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2001

Il Ministro
del commercio con l'estero
LETTA

Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001
Registro n. 1, Commercio estero, foglio n. 40

01A2039

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Finapple, unità di Taranto. (Decreto n. 29312).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2001, dalla ditta - S.r.l. Finapple;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 giugno 2000 al 18 giugno 2001, della ditta S.r.l. Finapple, sede in Napoli, unità di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1560

DECRETO 18 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Newcompel, unità di S. Damiano D'Asti. (Decreto n. 29313).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000, dalla ditta S.r.l. Newcompel;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999 n. 27361 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Newcompel con sede già in Torino, ora in Napoli, per l'unità di San Damiano d'Asti (Asti) per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1999 con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta azienda, per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° dicembre 1999;

Vista l'istanza con la quale l'azienda, facendo salvo quanto attuato nel primo semestre, comunica di voler modificare il programma inizialmente presentato incrementandolo con investimenti aggiuntivi e protraendolo per complessivi 24 mesi, contro i 12 inizialmente previsti;

Valutati gli atti istruttori posti a corredo dell'istanza aziendale;

Ritenuto, sulla base degli elementi istruttori, di revocare il parere precedentemente espresso per 12 mesi imitandolo ai primi sei mesi e di approvare, contemporaneamente, la modifica del programma di 18 mesi, come richiesto dall'azienda in parola;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocata, limitatamente al periodo dal 2 dicembre 1999 al

1° giugno 2000, l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, espressa con decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 27561 per il periodo dal 2 giugno 1999 al 1° giugno 2000, presentato dalla S.r.l. Newcompel già con sede in Torino ed ora in Napoli, per l'unità di San Damiano d'Asti (Asti);

Art. 2.

È approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale presentato dalla S.r.l. Newcompel già con sede in Torino ed ora in Napoli, per l'unità di San Damiano d'Asti (Asti) per il periodo dal 2 dicembre 1999 al 1° giugno 2001;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1561

DECRETO 18 dicembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 29314).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 9 agosto 1999 al 30 aprile 2000, dalla ditta S.p.a. Super Rifle;

Visto il decreto n. 28560 che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale limitatamente al periodo dal 9 agosto 1999 al 30 aprile 2000, in quanto l'azienda in sede di presentazione della prima richiesta di CIGS per il biennio agosto 1999-agosto 2001, aveva fatto presente che in data 30 aprile 2000 avrebbe incorporato per fusione la consociata Rifle Italia;

Considerato che con nota integrativa del 24 ottobre 2000 la ditta Super Rifle nel trasmettere copia del citato atto di fusione, ha rappresentato che gli effetti giuridici della predetta operazione sono decorsi a partire dalle ore 24 del 31 maggio 2000, chiedendo pertanto l'approvazione del richiamato programma di riorganizzazione fino al 31 maggio 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, pertanto di annullare e sostituire il predetto decreto n. 28560 del 17 luglio 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 agosto 1999 al 31 maggio 2000, della ditta S.p.a. Super Rifle, sede in Barberino del Mugello (Firenze), unità di Barberino del Mugello (Firenze).

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 17 luglio 2000, n. 28560.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1562

DECRETO 18 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Nuova don Miguel, unità di Napoli. (Decreto n. 29315).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 26 ottobre 2000, dalla ditta - S.r.l. Nuova don Miguel;

Vista la nota ispettiva del 9 novembre 2000 nella quale viene esplicitato che in data 1º maggio 2000 sono cessate le sospensioni dal lavoro di tutto il personale interessato;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. l della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata, per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 30 aprile 2000 data immediatamente precedente la riammissione in servizio del personale sospeso;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 ottobre 1999 al 30 aprile 2000, della ditta S.r.l. Nuova don Miguel, sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1563

DECRETO 18 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, unità di Airola. (Decreto n. 29316).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. l, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 23 marzo 2000 al 22 marzo 2001, dalla ditta S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 23 marzo 2000 al 22 marzo 2001, della ditta S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, sede in Arzano (Napoli), unità di Airola (Benevento)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1564

DECRETO 18 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple, unità di Taranto. (Decreto n. 29317).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli l e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Finapple, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Finapple con sede in Napoli, unità di Taranto, per un massimo di 55 unità lavorative per il periodo dal 19 giugno 2000 al 18 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 2000 con decorrenza 19 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1565

DECRETO 18 dicembre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, unità di S. Damiano d'Asti. (Decreto n. 29318).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Newcompel, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori inte ressati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvata la modifica del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 dicembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 2 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Newcompel, con sede in Torino ora Napoli, unità di S. Damiano d'Asti (Asti), per un massimo di 70 unità lavorative, art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991, per il periodo dal 2 dicembre 1999 al 1° giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2000 con decorrenza 2 dicembre 1999.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente art. 1 è prorogata per il periodo dal 2 giugno 2000 al 1° dicembre 2000, unità di S. Damiano d'Asti (Asti) per un massimo di 70 unità lavorative, art. 1, comma 10 della legge n. 223/1991.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 2000 con decorrenza 2 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1566

DECRETO 18 dicembre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle, unità di Barberino del Mugello. (Decreto n. 29319).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Super Rifle, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Rifle con sede in Barberino del Mugello (Firenze), unità di Barberino del Mugello (Firenze), per un massimo di 180 unità lavorative per il periodo dal 9 agosto 1999 all'8 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1999 con decorrenza 9 agosto 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 28584.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente art. 1 è prorogata per il periodo dal 9 febbraio 2000 al 31 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 2000 con decorrenza 9 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1567

DECRETO 18 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova don Miguel, unità di Napoli. (Decreto n. 29320).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Nuova don Miguel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta dal 27 ottobre 1999 al 30 aprile 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova don Miguel con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 25 unità lavorative per il periodo dal 27 ottobre 1999 al 26 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1999 con decorrenza 27 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1568

DECRETO 18 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, unità di Airola. (Decreto n. 29321).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.S. di Giuseppe De Tommaso con sede in Arzano (Napoli), unità di Airola (Benevento), per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 23 marzo 2000 al 22 settembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 25 aprile 2000 con decorrenza 23 marzo 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1569

DECRETO 21 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, unità di Castellammare di Stabia. (Decreto n. 29322).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera E) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Viste le istanze presentate dalle società, di seguito elencate nel dispositivo, con le quali è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le Regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti Commissioni per l'Impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 62, comma 1, lettera B) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1º dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Napoli, unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 18 unità lavorative per il periodo dal 1º novembre 2000 al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 7 marzo 2000, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1 comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1570

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apulia Salus, unità di Bari, casa di cura «La Madonnina», casa di cura «Villa dei Gerani» e Centro di riabilitazione «Riabilia». (Decreto n. 29323).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti l'art. 1, comma 2, e l'art. 12, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale C.I.P.I., adottata nella riunione del 25 marzo 1992, con la quale sono stati fissati i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, così come modificati ed integrati dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E., adottata nella riunione del 18 ottobre 1994;

Vista l'istanza della Società Apulia Salus S.r.l. del 24 maggio 1996 tesa a richiedere il beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, relativamente al periodo 1° aprile 1996-30 marzo 1997;

Visto il decreto ministeriale n. 22935 del 18 giugno 1997, con il quale è stato approvato il programma per crisi aziendale con riconoscimento del trattamento economico per il primo semestre ovvero dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 23091 del 7 luglio 1997 con il quale si negava il trattamento economico per l'ulteriore semestre 1° ottobre 1996-30 marzo 1997 in quanto dalle risultanze istruttorie si è evidenziato che il piano di risanamento non ha potuto trovare concreta attuazione, né sono stati svolti corsi di formazione previsti per la gestione degli esuberi;

Considerata l'istanza di riesame, presentata in data 11 agosto 1997, dalla società Apulia Salus con la quale si richiedeva la revisione del predetto provvedimento negativo;

Accertato che la succitata Società ha presentato in data 16 settembre 1997 ricorso al TAR Puglia avverso il decreto 7 luglio 1997, n. 23091, di rigetto dell'istanza per la proroga CIGS, e che in ottemperanza alla circolare n. 17/96 di questa ammiristrazione, è stato considerato che la via giurisdizionale prevalesse sulla richiesta di revisione amministrativa;

Considerato, tuttavia, da un ulteriore esame istruttorio, confortato dal parere del locale organo ispettivo di Bari con nota del 15 novembre 2000, potersi ravvisare la possibilità da parte di questa amministrazione nell'esercizio del suo potere di autotutela, di rideterminarsi sull'istanza di proroga semestrale della Apulia Salus, avendo l'azienda fatto rientrare in servizio tutte le unità sospese riprendendo a pieno regime la propria attività lavorativa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è concesso il secondo semestre del piano per crisi aziendale approvato con decreto ministeriale 22935 del 18 giugno 1997 a favore della ditta: Apulia Salus S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari (direzione); casa di cura «La Madonnina» (Bari); casa di cura «Villa dei Gerani» (Bari); Centro di riabilitazione «Riabilia» (Bari), per il periodo 1° ottobre 1996-30 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1571

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 29324).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art, 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17 lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* e comma 2 della legge 23 dicembre 99, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 25 luglio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società CIET S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società CIET S.p.a. - codice ISTAT 45.34.0, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CIET S.p.a., sede legale in Pratantico (Arezzo); unità di Matera, per un numero massimo di 10 unità lavorative; Viterbo, per un numero massimo di 35 unità lavorative.

Codice ISTAT: 45.34.0 (numero matricola INPS 0501397308), per il periodo dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1572

DECRETO 21 dicembre 2000.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, della S.p.a. Seregni industrie grafiche, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 29326).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 10 maggio 2000, stipulato tra la ditta - S.p.a. Seregni industrie grafiche, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º giugno 2000 al 31 maggio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º giugno 2000 al 31 maggio 2002 della ditta S.p.a. Seregni industrie grafiche, sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1573

DECRETO 21 dicembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Rex supermercati, unità di Cesano Maderno. (Decreto n. 29327).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 luglio 2000 al 31 dicembre 2000, dalla ditta S.p.a. Rex supermercati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 luglio 2000 al 31 dicembre 2000, della ditta S.p.a. Rex supermercati, sede in Erba (Como), unità di Cesano Maderno (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1574

DECRETO 21 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Pressindustria, unità di Biassono. (Decreto n. 29328).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001, dalla ditta S.p.a. Pressindustria;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata.

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001, della ditta S.p.a. Pressindustria, sede in Milano, unità di Biassono (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1575

DECRETO 21 dicembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Mecfond, unità di Napoli. (Decreto n. 29329).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 febbraio 2001, dalla ditta S.p.a. Mecfond;

Visto il parere favorevole dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 febbraio 2001, della ditta: S.p.a. Mecfond, sede in Napoli, unità di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1576

DECRETO 21 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. AID Agriculture Industrial Development, unità di Catania. (Decreto n. 29330).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 18 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. AID Agriculture Industrial Development;

Aquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata.

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 agosto 2000 al 18 agosto 2001, della ditta: S.p.a. AID Agriculture Industrial Development sede in Catania, unità di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1577

DECRETO 21 dicembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Seregni industrie grafiche, unità di Paderno Dugnano. (Decreto n. 29331).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Seregni industrie grafiche;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Seregni industrie grafiche sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano) per un massimo di ventisette dipendenti prepensionabili di cui:

uno in presidenza;

due in direzione tecnica;

sei in fotoincisione;

due in magazzino;

undici in stampa;

uno in contabilità;

uno in manutenzione;

due servizi generali;

uno in amministrazione personale, per il periodo dal 1° giugno 2000 al 31 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1578

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex supermercati, unità di Cesano Maderno. (Decreto n. 29332).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rex supermercati tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto

ministeriale datato 21 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex supermercati con sede in Erba (Como) unità di Cesano Maderno (Milano), per un massimo di tredici unità lavorative per il periodo dal 31 luglio 2000 al 31 dicembre 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 2000 con decorrenza 31 luglio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1579

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AID Agriculture Industrial Development, unità di Catania. (Decreto n. 29333).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. AID Agriculture industrial development» tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. AID Agriculture Industrial Development» con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 21 agosto 2000 al 18 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 2000 con decorrenza 21 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1580

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mecfond, unità di Napoli. (Decreto n. 29334).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. Mecfond» tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'Organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Mecfond» con sede in Napoli, unità di Napoli, per un massimo di 30 unità lavorative, per il periodo dal 14 febbraio 2000 al 13 agosto 2000.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 2000 con decorrenza 14 febbraio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1581

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria, unità di Biassono. (Decreto n. 29335).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. Pressindustria» tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Pressindustria» con sede in Milano, unità di Biassono (Milano), per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 6 novembre 2000 al 5 novembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 10 novembre 2000 con decorrenza 6 novembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del

quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1582

DECRETO 21 dicembre 2000.

Proroga della corresponzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Novacoop, unità di Trino Vercellese. (Decreto n. 29336).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. Novacoop, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 15 settembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 1999;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.c. a r.l. Novacoop», con sede in Galliate (Novara), unità di Trino Vercellese (Vercelli), per un massimo di 9 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 1999 al 28 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1999 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1583

DECRETO 21 dicembre 2000.

Proroga della corresponzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Automotive Lighting Italia, unità di Venaria. (Decreto n. 29337).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Automotive Lighting Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 7 marzo 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 30 marzo 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Automotive Lghting Italia», con sede in Venaria Reale (Torino), unità di Venaria (Torino), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 1° settembre 2000 al 28 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 2000 con decorrenza 1° settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1584

DECRETO 21 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, unità di Villacidro. (Decreto n. 29338).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 28516 del 6 luglio 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della stessa, in data 4 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 8 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria manifatturiera applicato a 25 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori, pari a dicianove su un organico complessivo di ventiquattro unità;

Visto il successivo verbale d'accordo sindacale del 21 aprile 2000, con cui le parti hanno concordato che il contratto di solidarietà ha interessato anche un impiegato amministrativo settimo livello a decorrere dal 1° maggio;

Vista la nota aziendale del 12 ottobre 2000 integrativa alla richiesta di contratto di solidarietà, con cui la ditta ha inoltrato la domanda in favore del suddetto lavoratore, dichiarando che il contratto di solidarietà in essere ha riguardato in totale venti lavoratori;

Ritenuto di annullare e sostituire il citato provvedimento n. 28516 del 6 luglio 2000 al fine di autorizzare la corresponsione del suddetto trattamento di integrazione salariale in favore di una unità lavorativa a decorrere dal 1° maggio 2000;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu' razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2000 al 28 febbraio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, con sede in Villacidro (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima il lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a venti unità su un organico complessivo di ventiquattro unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 luglio 2000, n. 28156.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ITIS - Industrie tessili innovative, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1585

DECRETO 22 dicembre 2000.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29340).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 17 luglio 2000 e 5 ottobre 2000, tra la ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE in liquidazione editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie» e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 7 luglio 2000 al 6 luglio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981 della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 7 luglio

2000 al 6 luglio 2002 della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1586

DECRETO 22 dicembre 2000.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, della S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenire ultime notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29341).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 28 gennaio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE, dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenire ultime notizie» e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso ai trattamenti di C.I.G.S. e di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di crisi aziendale, finalizzata alla concessione dei suddetti trattamenti, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001;

Considerato che, a seguito della delibera degi azionisti del 7 luglio 2000, la società S.p.a. Libera informazione editrice lie è stata posta in liquidazione;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di crisi aziendale, della società in questione limitatamente al periodo 1° gennaio 2000-6 luglio 2000;

Decreta:

È accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2000 al 6 luglio 2000 della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE dal 7 luglio 2000 in editrice del quotidiano «Avvenire ultime notizie» sede in Palermo, unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1587

DECRETO 22 dicembre 2000.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. S.A.I.G., unità di Giulianova. (Decreto n. 29342).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio l99l, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, della già richiamata legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevede che il Ministro del lavoro può concedere la proroga, oltre i 24 mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, per quei programmi che presentano una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.A.I.G. tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° luglio 1993, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1994, il suddetto trattamento;

Vista l'istanza con la quale la società S.p.a. S.A.I.G. ha richiesto la proroga del trattamento in questione fino al 31 luglio 1994, dichiarando di aver ritardato di 3 mesi (da aprile a luglio 1994) il completamento del piano di ristrutturazione, per problemi connessi con la mancata bonifica della discarica, adiacente lo stabilimento della società;

Vista la documentazione istruttoria agli atti;

Considerato che il ritardato completamento del programma di ristrutturazione ha comportato problematiche sotto il profilo occupazionale, stante che i lavoratori in C.I.G.S. destinati ad essere riassorbiti in azienda al termine del programma, come è peraltro avvenuto in data 1° agosto 1994, sarebbero stati dimessi, non essendo ripresa l'attività produttiva della società;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie rientri nella previsione di cui al citato art. 1, comma 4, legge n. 451/1994, e specificatamente nel caso di rilevanza delle conseguenze occupazionali;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate è approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della società S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo), unità di Giulianova (Teramo), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 luglio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1588

DECRETO 22 dicembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.c. a r.l. Consorzio piana del Sele - Latteria sociale, unità di Battipaglia. (Decreto n. 29343).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001, dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio piana del Sele - Latteria sociale;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001, della ditta S.c. a r.l. Consorzio piana del Sele - Latteria sociale, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1589

DECRETO 22 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29344).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 22 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 7 luglio 2000 al 6 gennaio 2001.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1590

DECRETO 22 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29345).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione edi-

trice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 24 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 7 luglio 2000 al 6 gennaio 2001.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1591

DECRETO 22 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981 in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE, in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», unità di Roma. (Decreto n. 29346).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE, dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie»;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE, dal 7 luglio 2000 in liquidazione, editrice del quotidiano «Avvenimenti ultime notizie», sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di 11 unità lavorative in CIGS per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 6 luglio 2000.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1592

DECRETO 22 dicembre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. consorzio piana del Sele - Latteria sociale, unità di Battipaglia. (Decreto n. 29347).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.c. a r.l. consorzio piana del Sele - Latteria sociale, tendente ad ottenere la corre-

sponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. consorzio piana del Sele - Latteria sociale, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per un massimo di sei unità lavorative per il periodo dal 30 ottobre 2000 al 29 ottobre 2001.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 2000 con decorrenza 30 ottobre 2000.

L'I.N. P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1593

DECRETO 22 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G., unità di Giulianova. (Decreto n. 29348).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. S.A.I.G., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 1° luglio 1993 e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 1992, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G., con sede in Giulianova (Teramo), unità di Giulianova (Teramo), per un massimo di diciotto unità lavorative per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1994 con decorrenza 1° maggio 1994.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1594

DECRETO 22 dicembre 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, unità di Milano e Novara. (Decreto n. 29349).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Istituto geografico De Agostini;

Visto il decreto ministeriale datato 23 maggio 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1999, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Istituto geografico De Agostini, sede in Novara, unità di:

Milano, per un massimo di sedici dipendenti prepensionabili;

Novara, per un massimo di quarantuno dipendenti prepensionabili; per il periodo dal 1° settembre 2000 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1595

DECRETO 22 dicembre 2000.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mediolanum Farmaceutici, unità di Milano e rete esterna. (Decreto n. 29350).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19663, con cui è stato approvato il programma per crisi aziendale della Mediolanum Farmaceutici S.p.a., relativo al periodo 16 gennaio 1995 - 15 gennaio 1996, ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il primo semestre (16 gennaio 1995 - 15 luglio 1995), in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla precitata ditta;

Considerato che questa amministrazione, con telex del 7 maggio 1996, n. 103912, non ha concesso il secondo semestre del predetto trattamento CIGS, in quanto, non solo, l'azienda non aveva provveduto a presentare l'istanza di proroga semestrale, ma, tra l'altro, la richiesta di applicazione dell'art. 8 del decreto-legge n. 232/1995 (unica soluzione), trasmessa il 18 gennaio 1996, era da considerarsi tardiva;

Vista la sentenza n. 5376/00, con la quale il Consiglio di Stato — in riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. III *bis*, n. 180/98 — ha annullato il suddetto provvedimento, ritenendolo illegittimo «nella parte in cui considera mancante una formale istanza di proroga del trattamento di cassa integrazione», in quanto, in realtà, «con l'atto impugnato, l'amministrazione ha inteso respingere sia la domanda principale della società appellante, fondata sull'art. 8 del decreto-legge n. 232/1995, sia l'istanza subordinata, di estensione del trattamento di cassa integrazione, causa la mancanza di formale domanda di proroga»;

Considerato che il giudice amministrativo, nell'annullare il più volte menzionato provvedimento n. 103912 del 7 maggio 1996, ha sottolineato la necessità che l'amministrazione, al fine di addivenire all'ero-

gazione del beneficio in questione, accerti la «sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 223/1991, tra cui l'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa (art. 2, comma 3)»;

Considerato che la predetta società, in data 2 novembre 2000, nel notificare la sentenza sopra indicata, ha diffidato questa amministrazione ad «autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 223/1991, l'erogazione, in favore della Mediolanum Farmaceutici S.p.a., del trattamento di integrazione salariale, per il secondo semestre (16 luglio 1995 - 15 gennaio 1996) del programma approvato con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, per i residui nove lavoratori interessati, previo accertamento del rispetto del programma di CIGS approvato con il suddetto decreto ministeriale, e delle condizioni di legge, ad opera degli organi ispettivi del Ministero»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere agli accertamenti di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 223/1991, al fine di dare esecuzione alla sopra indicata sentenza del Consiglio di Stato;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione di Milano, in data 28 novembre 2000, nella quale si riferisce che nel corso del periodo interessato dallo stato di crisi l'azienda ha provveduto ad attuare gli interventi programmati nel piano di risanamento, che hanno consentito alla stessa il recupero sul piano economico e finanziario, risolvendo, tra l'altro, le problematiche occupazionali;

Riesaminata, sulla base dell'esito dei predetti accertamenti, l'istanza di proroga in questione;

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19663, per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso con il predetto decreto, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a., sede: Milano, unità di Milano e rete esterna, per il periodo 16 luglio 1995 - 15 gennaio 1996. Unità lavorative interessate: massimo nove lavoratori.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: DADDI

01A1596

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arcios I» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arcios I» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putortì in data 28 febbraio 1983, repertorio n. 85334, registro società n. 47/83 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1995-1996.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2043

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arcios II» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arcios II» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putortì in data 3 marzo 1983, repertorio n. 85384, registro società n. 48/83 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per i bienni 1995/1996 - 1997/1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2044

DECRETO 15 febbraio 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Arcios III» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Arcios III» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Francesco Putortì in data 9 marzo 1983, repertorio n. 85489, registro società n. 51/83 del tribunale di Reggio Calabria, viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997-1998.

Reggio Calabria, 15 febbraio 2001

Il direttore: LAGANÀ

01A2045

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 dicembre 2000.

Determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha emanato il regolamento sulla programmazione del sistema universitario e in particolare l'art. 2, comma 3, lettera *a)*, il quale prevede che, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, vengano determinati gli obiettivi della programmazione del sistema universitario e la finalizzazione delle relative risorse finanziarie, previ pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e delle commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto l'art. 17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, relativo al completamento delle autonomie degli atenei, e il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Tenuto conto dei pareri del CUN, della CRUI e del CNSU, resi rispettivamente in data 5 settembre, 21 settembre e 14 e 15 settembre 2000;

Tenuto conto dei pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 16 novembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e tenuto conto delle esigenze connesse alla attuazione dell'art. 17, comma 95, e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nonché del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, sono obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003:

a) la promozione ed il sostegno della innovazione didattica, anche con riferimento all'adeguamento delle strutture e dei servizi, delle attività di orientamento e di tutorato, dell'insegnamento a distanza e del processo di internazionalizzazione;

b) il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso:

il consolidamento e la costituzione di scuole superiori per la realizzazione di percorsi formativi di alta qualificazione nella fase pre e post-laurea, tassativamente caratterizzati dalla residenzialità, dall'adeguata dotazione di biblioteche e di laboratori, dall'ottimale rapporto numerico e funzionale tra docenti e studenti, dal pieno esercizio del tutorato;

la promozione di corsi di dottorato di ricerca e di mirate attività di ricerca avanzata in cui possano essere impegnati dottori di ricerca — caratterizzati da collaborazioni internazionali e rispondenti a prefissati requisiti di qualità — realizzati da università anche in convenzione con altre università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere;

il cofinanziamento dei programmi dell'Unione europea volti a rafforzare specifiche attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno;

c) il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca;

d) la riduzione degli squilibri del sistema universitario tra centro-nord e sud;

e) la realizzazione di nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi.

2. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, come determinate dalla legge finanziaria 2001, sono utilizzate per gli obiettivi di cui al comma 1, anche ai fini del successivo impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa e per gli anni di riferimento, nei limiti seguenti:

1) 41,381 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *a)*;

2) 25,966 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *b)*;

3) 12,245 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *c)*;

4) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *d)*;

5) 10,204 per cento per gli obiettivi di cui al comma 1, lettera *e)*.

3. Per esigenze operative connesse alla definizione ed alla attuazione del decreto ministeriale di programmazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, fermo restando il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo, i predetti limiti percentuali potranno essere oggetto di motivate modifiche, da disporre con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Registro n. 1 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, foglio n. 53

01A1899

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 gennaio 2001.

Finanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56 - 2B del Trattato CECA per l'anno 1999 e integrazione 1992, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla

organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del Trattato C.E.C.A. per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 9124 del 17 ottobre 2000, con la quale si richiede il cofinanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56, paragrafo 2B del Trattato C.E.C.A. per l'anno 1999 e integrazione 1992;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei richiamati progetti per l'anno 1999 e integrazione 1992 per complessive L. 3.283.913.920;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E, di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000, con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento della quota nazionale dei programmi di cui all'art. 56, paragrafo 2, lettera *B)*, del Trattato C.E.C.A., per l'anno 1999, e integrazione 1992, ammontante a complessive L. 3.283.913.920, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987. L'elenco dei progetti ammessi è riportato nell'allegata tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 219

TABELLA *A*

INTERVENTI ART. 56/2b TRATTATO CECA
(importi in lire)

Azienda	Anno	Legge n. 183/1987
Feralpi	1999	7.745.080
Ilva Torino	1999	92.940.960
Ilva Taranto	1999	2.246.073.200
Darfo	1999	139.411.440
Lucchini	1999	151.029.060
A.S.T. Terni	1999	224.607.320
Beltrame Sider Marghera	1999	61.960.640
La Magona	1999	19.362.700
Lovere Sidermeccanica	1992	340.783.520
TOTALE . . .		3.283.913.920

01A2009

DECRETO 9 gennaio 2001.

Integrazione cofinanziamento nazionale degli interventi da effettuarsi con il concorso del Fondo sociale europeo nell'ambito del programma operativo «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, obiettivo 1 1994-1999, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al C.I.P.E., alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del C.I.P.E., che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, e nel rispetto delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive generali dettate dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il quadro comunitario di sostegno e i programmi operativi relativi all'obiettivo 1 di cui al regolamento C.E.E. n. 2081/93;

Viste le determinazioni assunte in ambito comitato di sorveglianza obiettivo 1 del 28 aprile 1998, riguardanti la programmazione e che hanno comportato per il Fondo sociale europeo, tra l'altro, la riduzione del P.O.P. Campania per l'importo 58,514 Meuro e il rafforzamento del P.O. «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» a titolarità del M.U.R.S.T. per un ammontare di 37 Meuro;

Considerato che la predetta riduzione di F.S.E. del P.O.P. Campania per l'importo di 58,514 Meuro ha comportato la corrispondente riduzione della quota di cofinanziamento nazionale di 19,505 Meuro di cui 15,604 Meuro, pari a 30,213 miliardi di lire, sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 183/1987 e che il rafforzamento di 37 Meuro di F.S.E. del P.O. «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» a titolarità del M.U.R.S.T. cui corrisponde una quota di cofinanziamento nazionale di 12,333 Meuro, pari a 23,881 miliardi di lire, è stato destinato ad interventi di alta formazione localizzati in Campania e ad attività gestite dalle Università, ovvero da altri soggetti anche privati, nel rispetto del vincolo di destinazione dei fondi previsto dal predetto comitato di sorveglianza;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 51 del 6 maggio 1998 con la quale si è provveduto alla definizione del cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo per l'anno 1999 relative al quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1, nel quale rientra anche il programma operativo del M.U.R.S.T. «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1700 del 6 ottobre 2000, con la quale viene richiesto al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 un contributo integrativo di lire 20,237 miliardi, a titolo di quota nazionale di cofinanziamento del predetto rafforzamento F.S.E. del P.O. «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione»;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 13 dicembre 2000 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Per il rafforzamento del P.O. «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» descritto in premessa, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è attribuito un finanziamento integrativo di lire 20,237 miliardi a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta tutte le iniziative ed i provve-

dimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2001
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 266

01A2010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 6 novembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: tromba d'aria del 6 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Bagnaria Arsa, Enemonzo, Palmanova, Paluzza, Pocenia, Prato Carnico, Tolmezzo e Trivignano Udinese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1901

DECRETO 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 16 settembre 2000 nella provincia di Vicenza;

grandinate dal 16 settembre 2000 al 20 settembre 2000 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Verona:

grandinate del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di: Belfiore, Buttapietra, Castel d'Azzano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, San Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio e Villafranca di Verona;

grandinate del 20 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di: Oppeano, San Martino Buon Albergo e Zevio;

Vicenza:

tromba d'aria del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di: Lonigo e San Germano dei Berici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1902

DECRETO 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 10 giugno 2000 al 20 novembre 2000 nella provincia di Brindisi;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brindisi: siccità dal 10 giugno 2000 al 20 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Ostuni, San Donaci, San Michele, Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1903

DECRETO 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 novembre 2000 al 10 novembre 2000 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pisa: grandinate del 7 novembre 2000, del 10 novembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di: Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1904

DECRETO 19 febbraio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati dalle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

pioggie alluvionali dal 7 settembre 2000 al 5 ottobre 2000 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso: pioggie alluvionali dal 7 settembre 2000 all'8 settembre 2000, dal 4 ottobre 2000 al 5 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di: Mafalda, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato e San Felice del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A1905

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001.

Consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta «wholesale» di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati. (Deliberazione n. 89/01/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 14 febbraio 2001;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta «wholesale» di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, è emersa l'esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del servizio analisi economiche e di mercato;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica finalizzata a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta «wholesale» di linee affittate da parte di Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato *A* del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 14 febbraio 2001

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MANACORDA

Il segretario degli organi collegiali
BELATI

ALLEGATO *A*

CONSULTAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO A VALUTARE L'OPPORTUNITÀ DI DISPORRE DI UN'OFFERTA «WHOLESALE» DI LINEE AFFITTATE DA PARTE DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. DEDICATA AGLI OPERATORI LICENZIATARI ED, EVENTUALMENTE, AGLI OPERATORI AUTORIZZATI. DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione nell'ambito del procedimento finalizzato a valutare l'opportunità di disporre di un'offerta «wholesale» di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», nonché tutti i soggetti portatori di interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, servizio analisi economiche e di mercato - Torre Francesco Isola B/5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura «Consultazione pubblica sull'opportunità della predisposizione di un listino wholesale di linee affittate da parte della società Telecom Italia». Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

01A1984

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

SEDUTA 1° giugno 2000.

Accordo concernente le modalità di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, affida a questa Conferenza il compito di promuovere accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza unificata, in particolare, promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività d'interesse comune;

Visto l'accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 22 aprile 1999, ai sensi del citato art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto 28 agosto 1997, n. 281 e dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato in data 4 novembre 1999 e integrato in data 20 gennaio 2000 (rispettivamente repertorio atti numeri 104/CU, 167/CU e 208/CU);

Visto lo schema di accordo concernente le modalità di trasferimento delle risorse, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo per il completamento del federalismo amministrativo, che acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A.4.7.1/A.1.6.1/CU del 12 aprile 2000, è stato inoltrato alle regioni ed agli enti locali;

Tenuto conto delle risultanze della seduta del 29 marzo 2000 di questa Conferenza, nel corso della quale l'esame dell'argomento è stato differito alla seduta di questa Conferenza successiva al rinnovo dei consigli regionali, mentre nella seduta del 23 maggio 2000, i presidenti delle regioni e delle associazioni delle autonomie locali hanno preannunciato un positivo avviso sullo schema di decreto in oggetto, fermo restando l'impegno a costituire un tavolo tecnico-politico che dovrà seguire l'attuazione dei provvedimenti previsti dall'art. 7 della richiamata legge n. 59 del 1997;

Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le autonomie locali hanno espresso parere favorevole sullo schema di accordo in argomento, ribadendo l'esigenza di attivare nel contempo il tavolo tecnico-politico di monitoraggio convenuto nella precedente seduta del 23 maggio;

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, l'accordo concernente le modalità di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esercizio delle funzioni in materia di catasto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio del commissario straordinario del Governo, per il completamento del federalismo amministrativo, acquisito agli atti con protocollo n. 2128/A. 4.7.1/A. 1.6.1/CU del 12 aprile 2000 e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 1° giugno 2000

Il presidente: LOIERO

ALLEGATO

ACCORDO SULLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CATASTO.

1. *Il quadro normativo di riferimento.*

1.1. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione della delega contenuta nel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme «per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali».

La materia oggetto di esame è disciplinata nel titolo III, capo II, sezione IV:

l'art. 65 individua le funzioni mantenute allo Stato;

l'art. 66 elenca le funzioni attribuite ai comuni;

l'art. 67 prevede l'istituzione di un organismo tecnico che provvede allo svolgimento di specifiche funzioni mantenute allo Stato nonché al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni.

L'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998 dispone che, con i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (D.D.P.C.M., sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro), siano stabiliti tempi e modalità dell'assunzione da parte dei comuni delle funzioni loro conferite, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative.

1.2. Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, detta norme in materia di «riforma dell'organizzazione del Governo».

Il titolo V prevede espressamente, nel capo II, la riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale.

Nella sezione II (articoli 61-67) è contenuta la disciplina specifica delle agenzie fiscali.

L'art. 64 definisce le competenze dell'agenzia del territorio. Il primo comma ne specifica le attribuzioni in materia di catasto ed assegna ad essa il «compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando ... l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni e iscrizioni in materia di diritti immobiliari.».

Il secondo comma afferma che «l'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 112/1998».

Il terzo comma stabilisce che «l'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare».

Il quarto comma prevede che il comitato direttivo dell'agenzia del territorio sia integrato da due membri designati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Particolare attenzione meritano le disposizioni transitorie contenute nella sezione III, segnatamente quelle dell'art. 73 che riguardano «gestione e fasi del cambiamento».

Il terzo ed il quarto comma di tale articolo indicano i tempi previsti per l'avvio della fase di costruzione dell'agenzia del territorio.

1.3. Lo statuto provvisorio dell'Agenzia del territorio.

Lo statuto provvisorio dell'agenzia del territorio approvato con decreto del Ministro delle finanze il 14 marzo, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono state precisate e meglio definite, nel rispetto dei due decreti legislativi prima schematicamente richiamati, sia i fini istituzionali (art. 2) sia le specifiche attribuzioni dell'agenzia del territorio (art. 4).

Significative indicazioni su modalità e tempi di realizzazione dell'agenzia si rinvengono nelle norme transitorie e finali (art. 17).

L'art. 18 dello statuto provvisorio, frutto di un proficuo confronto tra Ministero delle finanze e rappresentanze degli enti locali, fornisce puntuali indicazioni per il trasferimento definitivo dei servizi catastali di competenza degli enti locali.

2. *Trasferimento delle risorse e costituzione dell'Agenzia del territorio.*

Appare opportuno, preliminarmente, prevedere che il passaggio dell'esercizio delle funzioni, conferite con il decreto legislativo n. 112/1998 ai comuni, avvenga gradualmente, in considerazione dell'importanza del servizio catastale nel processo di acquisizione delle entrate e della necessità, quindi, di evitarne l'interruzione.

Inoltre il richiamo, ancorché schematico, alla normativa che rappresenta il quadro di riferimento entro il quale è necessario operare, consente di apprezzare la complessità della situazione esistente, nella quale al problema, di per sé non semplice, della ricerca delle modalità più adeguate, per l'individuazione delle risorse da trasferire dallo Stato agli enti locali, si aggiunge quello della riorganizzazione della struttura che deve assumere e gestire le competenze mantenute allo Stato, non esattamente corrispondenti, peraltro, a quelle precedentemente attribuite al Dipartimento del territorio.

L'Agenzia ha infatti, compiti e missioni in tutto o in parte nuovi e diversi.

Si può fare riferimento alla costituzione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, all'identificazione dell'agenzia come l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 112/1998, alla gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare e dei servizi estimativi da offrire sul mercato.

Non esiste, quindi, soltanto l'esigenza, come nella maggior parte dei casi di decentramento, di trasferire funzioni e risorse da una struttura ministeriale consolidata e sostanzialmente immodificata nel suo assetto organizzativo fondamentale. In realtà si devono affrontare e risolvere due questioni entrambe difficili e complesse, da gestire in un contesto armonico e coordinato:

la riorganizzazione della struttura centrale, titolare delle funzioni che la legge conserva allo Stato, con la costituzione dell'agenzia del territorio, strumento essenziale, della compiuta attuazione del decentramento previsto dal decreto legislativo n. 112/1998, al governo della quale partecipano anche gli enti locali;

l'attribuzione di funzioni statali ai comuni.

Le due operazioni richiedono, per espresse previsioni normative, procedure e percorsi attuativi diversi, tempi non coincidenti.

Occorre, pertanto, un'attenta considerazione del contesto complessivo per gestire ed assecondare il processo di costruzione del nuovo assetto.

Sia la prima che la seconda operazione comportano alcuni adempimenti preliminari:

a) la puntuale ricognizione di funzioni, compiti, attività che dovranno essere assunte dall'agenzia e dagli enti locali;

b) la individuazione delle risorse umane, fmanziarie, strumentali e organizzative attualmente impegnate nella gestione del sistema catastale complessivamente considerato;

c) la definizione della quota di risorse da trasferire ai comuni salvaguardando le condizioni per un efficiente ed efficace esercizio delle funzioni dell'agenzia.

3. *Il percorso procedurale.*

3.1. Costituzione dell'Agenzia del territorio.

Conformemente alle previsioni della normativa più volte richiamata, lo stato di attuazione dell'agenzia del territorio è la seguente:

lo statuto provvisorio dell'agenzia è stato definito ed approvato ed è in corso di pubblicazione;

è in corso la procedura per la designazione degli organi di vertice dell'agenzia.

Successivamente, il direttore ed il comitato direttivo potranno iniziare l'attività di costruzione dell'agenzia individuando, anche sulla base del piano generale di riforma già impostato, le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, centrale e periferico, del nuovo ente.

Gli organi direttivi dell'agenzia dovranno essere in condizione di deliberare sullo statuto (definitivo) e di adottare regolamenti di amministrazione e di contabilità entro il 15 dicembre 2000, termine previsto dallo statuto provvisorio (art. 17).

Entro la stessa data dovranno essere adottati tutti gli atti generali necessari al primo funzionamento dell'agenzia.

Solo dopo l'approvazione degli atti sopra indicati, in una data fissata dal Ministro, l'agenzia sarà in grado di assumere le proprie funzioni subentrando al Ministero delle finanze «nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti od assegnati.».

3.2. Procedura di attuazione.

L'art. 18 dello statuto provvisorio ha individuato un percorso realisticamente praticabile per pervenire in maniera corretta e sostanzialmente rispettosa delle indicazioni del decreto legislativo n. 112/1998 al trasferimento di servizi e risorse dallo Stato agli enti locali.

Gli aspetti più significativi di tale previsione, concordata tra Ministero e rappresentanze degli enti locali, possono così sintetizzarsi:

a) sin dal momento del suo avvio attraverso la costituzione degli organi di vertice, l'agenzia, pianificherà le modalità e i tempi di trasferimento, anche graduale, dei servizi inerenti alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto, nel rispetto delle attribuzioni di competenze di cui al decreto legislativo n. 112/1998.

A tale fine l'agenzia specificherà le linee per la definizione dei modelli organizzativi, le procedure tecniche e amministrative dirette a garantire l'unitarietà del sistema catastale e, più in generale, il raccordo con le attribuzioni indicate nell'art. 4 dello statuto, gli adempimenti e le attività necessarie per l'ordinato trasferimento dell'esercizio delle funzioni;

b) per agevolare detta pianificazione e l'attuazione del trasferimento di competenze, armonizzando le esigenze operative dell'agenzia con quelle degli enti locali, sarà costituito, nell'ambito dell'agenzia medesima, un comitato ristretto composto dal direttore e dai due membri designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale opererà tenendo conto delle direttive impartite dalla Conferenza stessa e riferendo periodicamente a tale organo sugli sviluppi del più rapido e generalizzato, effettivo esercizio delle funzioni di competenza dei comuni;

c) sul piano concreto, specifiche clausole della convenzione, che il Ministro stipula annualmente con l'agenzia, garantiranno le condizioni ottimali per il trasferimento progressivo dei servizi attinenti alle funzioni conferite agli enti locali.

3.3. Quantificazione delle risorse interessate dal riordino.

Per soddisfare le esigenze transitorie, sopra illustrate, si è convenuto, pertanto, sulla necessità di individuare e quantificare immediatamente le risorse umane e finanziarie che attualmente nell'ambito del Dipartimento del territorio sono dedicate, in maniera diretta o indiretta, ai servizi catastali complessivamente considerati. I dati riportati nelle tabelle (A, A1, B), allegate, sono la base concordata in Conferenza unificata per l'elaborazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri generale di attribuzione delle risorse ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59/1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, fatta salva la precisazione di alcuni dati non ancora quantificati (come «i fitti passivi»).

A tal fine il Ministero ha fornito informazioni relative al personale, elaborate sui dati di consuntivo riferiti al 31 dicembre 1999, che l'amministrazione utilizza sia per fini amministrativo-contabili sia per fini di controllo interno e di pianificazione e programmazione. I dati forniti (vedi le tabelle allegate) comprendono sia l'attività diretta, prevalente negli uffici periferici, sia l'attività indiretta prevalente negli uffici centrali e compartimentali.

Per attività diretta si intende quella immediatamente dedicata alla produzione del servizio.

Per attività indiretta si intende quella dedicata alla gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche, alla direzione ed al controllo, alla formazione, studio, ricerca, consulenza, ai servizi generali. I costi di tali attività sono da considerare a carico dell'agenzia.

Sulla base delle unità di personale, individuate con le modalità sopra indicate, si è costruita la tabella riguardante la spesa relativa ai servizi catastali (tabella *B*).

Gli importi esposti nella tabella, che si riferiscono al catasto e riguardano le spese correnti e gli investimenti per beni mobili, sono desunti dal bilancio preventivo per l'anno 2000.

L'imputazione delle spese al catasto è stata effettuata ripartendo gli importi complessivi del dipartimento del territorio in proporzione alle ore lavorate nel corso dell'anno 1999 e dedicate ai servizi catastali.

Le attività indirette, sia delle strutture periferiche che di quelle centrali, sono state ripartite su quelle dirette proporzionalmente alle ore lavorate.

La voce «fitti passivi» non comprende il corrispettivo dell'uso dei beni immobili di proprietà dello Stato adibiti ad uffici del Dipartimento del territorio.

Tale destinazione è prevedibile che sia mantenuta anche dopo la costituzione delle agenzie del territorio e del demanio.

Per altre voci di spesa sono in corso approfondimenti per individuare i criteri di attribuzione delle quote eventualmente riferibili al catasto.

Sia le unità di personale indicate nelle prime due tabelle, sia la spesa relativa riguardano l'intero «universo catasto» e vanno ripartite tra l'agenzia del territorio ed i comuni in ragione delle funzioni mantenute allo Stato o conferite agli enti locali, con riferimento, rispettivamente, agli articoli 65 e 67 ed all'art. 66 del decreto legislativo n. 112/1998.

3.4. Tempi per la conclusione del procedimento.

In conclusione si ritiene che il trasferimento di funzioni e risorse non può che avvenire attraverso un processo che sia in grado di garantire, da una parte l'implementazione del «sistema catasto» anche e soprattutto nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe immobiliare, e contestualmente le linee portanti dell'assetto organizzativo dell'agenzia, dall'altra l'inderogabile esigenza di non determinare, nella fase transitoria, vuoti o cadute di efficienza nell'erogazione dei servizi.

A tali esigenze risponde, peraltro, come già sopra evidenziato, il percorso tracciato dall'art. 18 dello statuto provvisorio.

Tenendo conto, pertanto, di tale specificità, entro il termine della prima Conferenza unificata del mese di luglio, si disporrà degli elementi che consentiranno di finalizzare la formulazione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà fissare sia i quantitativi e le risorse umane e finanziarie da trasferire, tenendo peraltro conto di forme di autofinanziamento, sia il termine di ultimazione dell'intero processo.

Nelle more del trasferimento progressivo dell'esercizio effettivo delle funzioni, i beni e le risorse finanziarie e umane (facendo naturalmente salvo il loro vincolo di destinazione ai comuni) da trasferire ai comuni sono assegnate all'agenzia.

A seguito dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che opereranno il trasferimento a ciascun comune, unione o consorzio di comuni, verranno regolati i relativi rapporti finanziari tra Stato, agenzia ed enti locali interessati, operando eventualmente per dodicesimi.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'effettivo trasferimento di funzioni e risorse ai singoli comuni saranno elaborati di volta in volta sulla base di un'istruttoria curata dall'agenzia del territorio con le procedure e le garanzie previste dall'art. 18 dello statuto provvisorio.

TABELLA *A*

SEDE	Dati relativi al personale				
	CATASTO	CONSERVATORIE	SERVIZI TECNICI ERARIALI	DEMANIO	Tot
Centrale	208	66	133	158	565
Compartimenti	270	93	44	42	449
Uffici Provinciali	6.783	2.368	1.081	1.069	11.301
Totale Periferici	7.053	2.461	1.125	1.111	11.750
Totale dipartimento	7.261	2.527	1.258	1.269	12.315

N.B.: I dati riportati derivano dalla somma delle attività dirette (attività finalizzate alla produzione di un servizio) e di quelle indirette (attività di supporto)

TABELLA *A1*

CONSUNTIVAZIONE NAZIONALE 1999 -
DISTRIBUZIONE DIPENDENTI SU MISSIONI
PER CATASTO

I dati riportati derivano dalla somma delle attività dirette (attività finalizzate alla produzione di un servizio) e di quelle indirette (attività di supporto)

	CATASTO											
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	
	ACQUISIZIONE RICHIESTE DI MODIFICA DELLA BANCA DATI CATASTALE E IPOTECARIA	AGGIORNAMENTO MAPPE E BASI CENSUARIE	AGGIORNAMENTO MAPPE E BASI CENSUARIE CATASTO TERRENI	AGGIORNAMENTO MAPPE E BASI CENSUARIE CATASTO FABBRICATI	REVISIONE DEL CASSAMENTO E DETERMINAZIONE DEGLI ESTIMI	RISCOSSIONE ENTRATE ERARIALI	INTERVENTI FI VERIFICA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E FONDIARIO. COLLABORAZIONE ALLA REPRESSIONE DI ILLECITI	CONTENZIOSO IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE E FONDIARIO	INFORMAZIONE E ASSISTENZA IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE E FONDIARIO	CONSULTAZIONE ATTI	CERTIFICAZIONI	TOTALE CATASTO
DENOMIMAZIONE STRUTTURA	CATASTO FRONT OFFICE	CATASTO BACK OFFICE	CATASTO BACK OFFICE	CATASTO BACK OFFICE	CATASTO BACK OFFICE	CATASTO FRONT OFFICE	CATASTO FRONT OFFICE	CATASTO BACK OFFICE	CATASTO FRONT OFFICE	CATASTO FRONT OFFICE	CERTIFICAZIONI CATASTALI FRONT OFFICE	
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE VALLE D'AOSTA E LIGURIA	66	34	114	225	51	19	8	22	30	124	91	784
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA LOMBARDIA	99	26	126	131	15	31	8	13	66	95	33	642
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA	83	25	108	157	29	27	9	16	27	122	78	681
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI EMILIA ROMAGNA E MARCHE	71	24	94	167	21	33	12	19	39	101	77	660
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI TOSCANA ED UMBRIA	78	17	120	147	20	25	13	16	46	114	72	667
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI LAZIO, ABRUZZO E MOLISE	86	44	180	185	34	46	23	15	82	143	84	921
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LE REGIONI CAMPANIA E CALABRIA	94	44	170	184	22	41	23	25	101	141	95	939
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA PUGLIA E LA BASILICATA	74	24	105	188	25	27	25	10	33	106	77	692
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLA SICILIA	81	30	168	179	34	37	14	10	53	123	80	808
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SARDEGNA	14	6	52	57	7	11	2	2	19	71	17	259
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREZIONE CENTRALE DEL CATASTO, DEI SERVIZI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DELLA CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI	7	2	11	15	9	3	1	1	4	10	6	70
DIREZIONE CENTRALE DEMANIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE	15	5	24	32	5	6	3	3	10	22	14	138
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	**766**	**281**	**1.273**	**1.666**	**272**	**305**	**141**	**151**	**511**	**1.172**	**724**	**7.261**

TABELLA *B*

PRINCIPALI VOCI DI SPESA RIFERITE AL CATASTO

VOCI DI SPESA	IMPORTI (in migliaia di lire)
PERSONALE	396.561.543
ACQUISTO BENI E SERVIZI, FUNZIONAMENTO, INVESTIMENTI PER BENI MOBILI	80.002.842
FITTI PASSIVI	15.633.408
TOTALE GENERALE CATASTO	492.197.793

GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA TABELLA, CHE SI RIFERISCONO AL CATASTO E RIGUARDANO LE SPESE CORRENTI E GLI INVESTIMENTI PER BENI MOBILI, SONO DESUNTI DAL BILANCIO PREVENTIVO PER L'ANNO 2000.
L'IMPUTAZIONE DELLE SPESE AL CATASTO È STATA EFFETTUATA RIPARTENDO GLI IMPORTI COMPLESSIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO IN PROPORZIONE ALLE ORE LAVORATE NEL CORSO DELL'ANNO 1999 E DEDICATE AI SERVIZI CATASTALI.
LE ATTIVITÀ INDIRETTE, SIA DELLE STRUTTURE PERIFERICHE CHE DI QUELLE CENTRALI, IN QUESTA FASE SONO STATE RIPARTITE SU QUELLE DIRETTE PROPORZIONALEMENTE ALLE ORE LAVORATE.

01A2006

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 1° dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ufficio del commissario per la laguna di Orbetello: assistenza tecnica e manutenzione preventiva per il fax Canon Multipas. Rinnovo contratto. (Ordinanza n. F/956).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Visto che, in rapporto agli adempimenti attribuiti al commissario con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 e con successiva ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000, è necessario assicurare un adeguato supporto tecnico al commissario delegato per lo svolgimento delle diverse attività relative all'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello;

Considerato che ai fini del funzionamento dell'ufficio del commissario a Grosseto è necessario che i locali messi a disposizione siano dotati delle necessarie attrezzature (telefono, fax, computer ecc.) e che siano garantite le attività di segreteria;

Considerato che attualmente è in dotazione all'ufficio del commissario un fax Canon Multipass C20 matric. ex 064039 acquistato con i fondi del commissario presso la ditta Pigiemme S.a.s., con sede a Grosseto in via Arno n. 13;

Ritenuto quindi assicurare un'adeguata assistenza tecnica e manutenzione preventiva dello stesso;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/781 del 26 novembre 1999 con cui si affidava alla Pigiemme S.a.s. le attività di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e si sottoscrivevano le condizioni specificate nel relativo contratto agli atti dell'ufficio per un importo complessivo di L. 330.000 (€ 170,43) oltre I.V.A.;

Evidenziato che, secondo il punto 8) del citato contratto, questo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno dalla data della sottoscrizione se non disdetto per iscritto da una delle due parti almeno un mese prima della scadenza;

Ritenuto che il rinnovo di tale contratto rappresenti la soluzione più funzionale e conveniente nella attuale fase di organizzazione dell'ufficio del commissario a Grosseto;

Considerato che al fine di garantire il corretto funzionamento del fax in oggetto è stato necessario acquistare 6 cartucce ad inchiostro tipo BC-20 BK al costo di L. 73.000 cadauna oltre I.V.A. al 20%;

Vista la fattura n. 2929 del 31 ottobre 2000 emessa dalla Pigiemme S.a.s. relativa all'acquisto di 6 cartucce di inchiostro BC-20 BK per un importo complessivo di L. 438.000 compresa I.V.A. al 20%;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e DPC n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di rinnovare l'accordo con la Pigiemme S.a.s. con sede a Grosseto in via Arno n. 13 avente ad oggetto le attività di assistenza tecnica e manutenzione preventiva del fax Canon Multipas C20 ai patti, prezzi e condizioni specificate nel contratto agli atti dell'ufficio per un importo complessivo di L. 330.000 (€ 170,43) oltre I.V.A.;

2. di autorizzare la prefettura di Grosseto a corrispondere alla Pigiemme gli oneri di L. 438.000 (€ 226,20) quali risultano dalla fattura per l'acquisto di sei cartucce di inchiostro tipo BC-20 BK;

3. di imputare gli oneri di cui ai precedenti punti 1) e 2) ai fondi stanziati con ordinanza DPC 2975/1999;

4. la prefettura di Grosseto provvederà alla liquidazione alla Pigiemme S.a.s. del corrispettivo di cui al punto 1), al ricevimento della fattura, adeguatamente vistata dall'ufficio;

5. di trasmettere la presente ordinanza alla ditta Pigiemme S.a.s. e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1846

ORDINANZA 1º dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Sostituzione gomme all'autocarro commissariale Fiat Iveco 42-190. (Ordinanza n. F/957).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Visto che per lo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe sono acquistati un autocarro Fiat Iveco 400 E 34 e un autocarro Fiat Iveco 190-42;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/951 dell'8 novembre 2000 che ha approvato la perizia per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Ponente per una durata di trenta giorni;

Considerato che in data 15 giugno 2000, repertorio n. 54 è stata sottoscritta la convenzione tra il commissario straordinario per la laguna di Orbetello e la società Orbetello pesca lagunare avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla stessa società con verbale di consegna in data 2 agosto 2000;

Considerato che la citata convenzione sancisce che la Orbetello pesca lagunare segnali gli interventi ritenuti necessari non ricompresi nel piano di manutenzione ordinaria;

Vista la nota del 16 novembre 2000 con cui la Orbetello pesca lagunare ha comunicato che l'autocarro in oggetto è stato sottoposto a controllo da parte degli organi di Polizia stradale che hanno rilevato uno stato di usura delle gomme posteriori ai limiti delle norme di circolazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30 giugno 2000 con la quale viene affidato l'incarico professionale al geom. Alberto Salvestroni relativo alle «Attività di supporto tecnico per la gestione dell'emergenza ambientale della Laguna di Orbetello»;

Visto il rapporto informativo del 20 novembre 2000 con cui il geom. Alberto Salvestroni ha accertato lo stato di usura delle gomme constatando che sono da sostituire le due del carrello con battistrada lineare e le quattro gomme dell'asse posteriore con battistrada tacchettato;

Visto il preventivo redatto dalla ditta Leonardo Gomme di Grosseto, agli atti dell'ufficio, per un importo di L. 740.000 oltre IVA al 20% per ciascuna gomma comprensivi di smontaggio, rimontaggio e di tutto quanto occorre per rendere il lavoro finito a regola d'arte;

Visto pertanto l'importo complessivo della fornitura di 4 gomme con battistrada tacchettato e due gomme con battistrada lineare per un totale di L. 4.440.000 (€ 2.293,06) oltre IVA al 20%;

Visto il parere, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del commissario con cui si attesta la congruità dei prezzi;

Ritenuto pertanto di affidare all'ing. Luca Moretti, che potrà avvalersi anche dei professionisti a supporto del commissario, la verifica della regolare fornitura della prestazione in oggetto;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di affidare alla ditta Leonardo Gomme di Grosseto la fornitura di quattro gomme posteriori con battistrada tacchettato e due gomme anteriori con battistrada lineare per un importo di L. 740.000 oltre IVA al 20% cadauna;

2. di imputare l'importo complessivo di L. 4.440.000 (€ 2.293,06) ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999;

3. di affidare all'ing. Luca Moretti dell'ufficio del commissario la verifica della regolare fornitura e posa in opera avvalendosi anche dei professionisti esterni a supporto del commissario.

4. di comunicare la presente ordinanza alla ditta Leonardo Gomme di Grosseto e alla prefettura di Grosseto per gli ademimenti di competenza, nonché di pubblicarla per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1847

ORDINANZA 1° dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione adesivi di riconoscimento, targhe nominative e cartelli con logo commissariale. (Ordinanza n. F/958).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Considerato che il commissario si è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento delle operazioni di raccolta delle alghe ed inparticolare di cinque natanti, un carichino e due autocarri;

Vista la necessità di dotare i sopraccitati mezzi di idonei adesivi di riconoscimento da realizzarsi in PVC delle dimensioni di 35 × 22 cm;

Considerato inoltre che con ordinanza n. 692 del 13 luglio 1999 il commissario ha approvato la realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in Laguna in località Patanella;

Preso atto della necessità di segnalare l'ingresso dell'impianto di stoccaggio della Patanella mediante l'apposizione di un cartello in materiale plastico per esterni di dimensioni 35×50 cm;

Visto che ai fini dell'organizzazione funzionale dell'ufficio è necessario apporre targhe nominative all'ingresso delle stanze utilizzate dal personale;

Sentito il Servizio di comunicazione e pubblicità della regione Toscana in merito alla corretta utilizzazione del logo;

Visto il preventivo del 14 novembre 2000 presentato dalla Semar S.a.s. di Grosseto per un importo complessivo di L. 870.000 (€ 449,31) oltre I.V.A. al 20% per la realizzazione di 50 adesivi per i mezzi commissariali, 20 targhe nominative per l'ufficio, 300 biglietti da visita e un cartello in plastica;

Visto il parere di congruità favorevole espresso dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e DPC n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di incaricare la Semar S.a.s. della realizzazione di 50 adesivi per i mezzi commissariali, 20 targhe nominative da parete, 300 biglietti da visita, un cartello in plastica;

2. di approvare il preventivo presentato dalla Semar S.a.s. in data 14 novembre 2000 per un importo complessivo di L. 870.000 (€ 449,31) oltre I.V.A. al 20%;

3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a corrispondere alla Semar S.a.s. l'importo di cui al precedente punto 2) su presentazione della relativa fattura adeguatamente vistata dall'ufficio;

4. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999;

5. di trasmettere la presente ordinanza alla Semar S.a.s. di Grosseto e alla prefettura di Grosseto per gli

adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1º dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1848

ORDINANZA 1º dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi alla realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente. Perizia suppletiva e di variante. (Ordinanza n. F/959).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998;

Vista l'ordinanza n. F/857 dell'8 maggio 2000 con cui è stato affidato all'ing. Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla «Assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della laguna di Orbetello»;

Visto che il piano strutturale, approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 1999, prevede interventi strutturali sul sistema idraulico della laguna ed in particolare la manutenzione dei canali interni alla laguna e lo smaltimento dei sedimenti;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/764 del 5 novembre 1999 con cui si approva la perizia redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto la «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente, e l'ordinanza n. F/784 con cui si affidava l'esecuzione dei lavori all'impresa Bevilotti Vezio di Grosseto per un importo complessivo di L. 1.292.847.466 oltre I.V.A. al 10%;

Visto che tale progetto interessava e coniugava esigenze connesse sia alla gstione ambientale della laguna sia all'amministrazione comunale di Orbetello per il raggiungimento delle quali è stato necessario di rendere vivibile l'area in oggetto non limitandola ad una mera funzione di posteggio, sosta e transito ma valorizzandone la fruizione turistica;

Considerato inoltre che durante l'esecuzione delle opere, su richiesta specifica dell'amministrazione comunale di Orbetello si è dovuto predisporre le basi per la realizzazione di alcuni ulteriori interventi migliorativi della qualità dell'opera e fruizione dell'ecosistema lagunare ed in particolare della cittadina di Orbetello;

Considerato inoltre che con nota prot. n. 641 del 10 aprile 2000 la ditta Bevilotti Vezio, per esigenze verificatesi durante l'esecuzione delle opere, ha presentato richiesta di prolungamento del temine di ultimazione dei lavori previsto per il 12 aprile 2000;

Vista la perizia suppletiva, di variante e di variata distribuzione di spesa redatta dall'ing. Francesco Martino che composta da una relazione tecnica, da un computo metrico estimativo, da un quadro economico di raffronto, da una ripartizione degli oneri della spesa e da un quadro economico della spesa e da 4 tavole è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera «A» quale parte integrante e sostanziale;

Visto lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dalle parti senza riserve e allegato al presente atto sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che il predetto schema di atto di sottomissione prevede 15 nuovi prezzi e proroga, in considerazione dei maggiori lavori da eseguirsi, il termine dei lavori in quaranta giorni naturali e consecutivi,

Richiamato il parere tecnico favorevole, agli atti dell'ufficio, redatto dall'ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello;

Visto il nuovo quadro economico per un importo complessivo di L. 2.158.365.728 (€ 1.114.702,87) di cui L. 1.787.074.728 (€ 922.947,07) per lavori e L. 371.291.000

(€ 191.755,79) per somme a dispiosizione dell'amministrazione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Perizia originaria	Perizia suppletiva	Variazione
	—	—	—
Importo dei lavori a base d'asta	1.362.757.000	1.883.709.000	—
Ribasso d'asta	69.909.434	96.634.272	—
Totale importo dei lavori	1.292.847.566	1.787.074.728	+494.227.162
I.V.A. su lavori al 10%	136.275.700	178.707.473	+42.431.773
Spese tecniche di progettazione comprensivi di I.V.A. e C.N.P.A.I.A.	136.275.700	188.370.900	+52.095.200
Allacciamento ai pubblici servizi (ENEL)	10.000.000	—	–10.000.000
Oneri per assistenza sovrintendenza archeologica	2.500.000	2.500.000	—
Imprevisti e arrotondamenti	52.191.600	1.712.627	–50.478.973
Totale somme a disposizione	337.243.000	371.291.000	+34.048.000
Totale perizia	1.630.090.566	2.158.365.728	528.275.162

Considerato che con ordinanza F/784 del 10 dicembre 1999 l'impegno veniva effettuato esclusivamente per la parte riguardante i lavori, pari a L. 1.292.847.566, e all'I.V.A. relativa a tali lavori, con l'aliquota al 10%, rimanendo escluso dall'impegno di spesa delle somme a disposizione diverse dall'I.V.A.;

Preso atto che i maggiori oneri per i lavori ammontano a L. 494.227.162 (€ 255.247,03), mentre l'I.V.A., con aliquota del 10%, relativa ai suddetti maggiori lavori è pari a L. 49.422.716 (€ 25.524,70), per un totale di L. 543.649.878 (€ 280.771,73);

Verificata la necessità di provvedere all'impegno delle somme a disposizione dell'amministrazione diverse dall'I.V.A. sui lavori, per quanto previsto nella perizia suppletiva e di variante, pari ad un importo di L. 192.583.527 (€ 99.461,09);

Preso atto che i maggiori oneri per lavori e le somme a disposizione dell'amministrazione verranno ripartiti tra le amministrazioni interessate, in conformità a quanto risultante dal nuovo Q.E. e che il comune di Orbetello provvederà ad assumere impegno di spesa per la quota parte;

Ritenuto di confermare l'incarico, già attribuito con la citata ordinanza n. F/764 del 5 novembre 1999, all'ing. Martino di coordinatore del piano della sicurezza nonché di direzione e contabilità dei lavori;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999 e in particolare la deroga agli articoli 55 del codice della navigazione nonché il dispositivo di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza DPC n. 2556 del 16 aprile 1997 in base al quale l'approvazione di progetti da parte del commissario sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

Ordina:

1. di approvare la perizia suppletiva, di variante e di variata distribuzione di spesa relativa ai lavori di «Realizzazione di un canale di gronda e banchinatura» del tratto di laguna parallelo al viale delle Mura di Ponente per un importo complessivo di L. 2.158.365.728, allegata sotto la lettera «A» quota parte integrante e sostanziale;

2. di approvare il nuovo quadro per un importo complessivo di L. 2.158.365.728 (€ 1.114.702,87) di cui L. 1.787.074.728 (€ 922.947,07) per lavori e L. 371.291.000 (€ 191.755,79) per somme a disposizione dell'amministrazione il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico di raffronto:

	Perizia	Perizia suppletiva	Variazione
	—	—	—
Importo dei lavori a base d'asta	1.362.757.000	1.883.709.000	—
Ribasso d'asta	69.909.434	96.634.272	—
Totale importo dei lavori	1.292.847.566	1.787.074.728	+494.227.162
I.V.A. su lavori al 10%	136.275.700	178.707.473	+42.431.773
Spese tecniche di progettazione comprensivi di I.V.A. e C.N.P.A.I.A.	136.275.700	188.370.900	+52.095.200
Allacciamento ai pubblici servizi (ENEL)	10.000.000	—	–10.000.000
Oneri per assistenza sovrintendenza archeologica	2.500.000	2.500.000	—
Imprevisti e arrotondamenti	52.191.600	1.712.627	–50.478.973
Totale somme a disposizione	337.243.000	371.291.000	+34.048.000
Totale perizia	1.630.090.566	2.158.365.728	528.275.162

3. di approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal commissario e dalla ditta Bevilotti Vezio, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «B» quale parte integrante e sostanziale;

4. di imputare i maggiori oneri per lavori, comprensivi di I.V.A. al 10%, pari a L. 543.649.878 (€ 280.771,73), e l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione, escluso l'I.V.A. sui lavori, pari a L. 192.583.527 (€ 99.461,09), per un totale di L. 736.233.405 (€ 380.232,82) ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999;

5. di confermare l'incarico di coordinatore della sicurezza nonché della direzione dei lavori al dott. ing. Francesco Martino;

6. di trasmettere la presente ordinanza al comune di Orbetello, alla ditta Bevilotti Vezio, all'ing. Martino e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1849

ORDINANZA 1° dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Risanamento ambientale della laguna di Orbetello. Progetto di raccordo - 1° stralcio esecutivo nonché lotto n. 1 funzionale di collettori fognari del compresorio Sud di Ansedonia - Lotto n. 2, prolungamento della condotta di scarico a mare di Ansedonia. Impresa A.T.I. con capogruppo Fisia Italimpianti S.p.a. (Ordinanza n. F/960).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario, nonché agli interventi urgenti per il superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamate le ordinanze n. 19 e n. 20 del 31 dicembre 1994 della precedente gestione commissariale ed il relativo contratto di appalto con cui sono stati assegnati alla Italimpianti S.p.a e Impregiglio in A.T.I. i lavori per il completamento del grande collettore di cui al così detto progetto di raccordo su incarico dell'amministrazione provinciale di Grosseto per un importo netto di L. 9.503.688.000;

Considerato che l'importo totale del progetto di completamento ammontava a L. 13.168.180.000 di cui L. 9.503.688.000 per lavori e L. 3.664.492.000 per somme a disposizione dell'amministrazione e che tale spesa gravava interamente sul finanziamento FIO deliberato dal CIPE in data 19 dicembre 1989;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. 229 del 2 luglio 1997 con cui la precedente gestione commissariale ha approvato una prima perizia suppletiva e di variante per l'importo totale di L. 17.100.000.000 di cui L. 10.398.440.000 per lavori e L. 6.701.560.000 per somme a disposizione con una maggiore spesa totale rispetto al progetto principale di L. 3.931.820;

Vista l'ordinanza commissariale n. 237 del 12 luglio 1997 con cui è stata approvata una transazione sulle riserve espresse dall'impresa e trascritte nel registro della contabilità per un importo di L. 895.000.000 oltre I.V.A. al 10% e che tale spesa è stata imputata al fondo di 25 miliardi messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio con ordinanza n. 2389 del 21 luglio 1994;

Considerato che la sopraccitata ordinanza relativa alla transazione extracontrattuale non ha impegnato l'I.V.A. dovuta nella misura del 10% per L. 89.500.000 (€ 46.222,89);

Vista l'ordinanza commissariale n. F/696 del 19 luglio 2000 con cui è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante per i lavori relativi al «Progetto di raccordo per il completamento dei lavori del 1° stralcio per l'importo totale di L. 20.300.000.000 di cui L. 12.249.657.000 per lavori e L. 8.050.343.000 per somme a disposizione dell'amministrazione, con una maggiore spesa totale rispetto alla prima perizia suppletiva di L. 3.200.000.000 di cui L. 1.851.217.000 maggiore spesa per lavori e L. 1.348.783.000 maggiore spesa per somme a disposizione;

Preso atto che, per mero errore materiale, i maggiori oneri per le somme a disposizione dell'amministrazione pari ad un importo complessivo di L. 1.348.783.000 non sono state impegnate in sede di approvazione del quadro economico come variato a seguito di perizia suppletiva;

Vista le relazione tecnica, agli atti dell'ufficio, redatta dall'Ufficio e sottoscritta dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello da

cui emerge che non sono state impegnate le seguenti somme di L. 89.500.000 e L. 1.348.783.000 per un totale di L. 1.438.283.000 a carico dei fondi finanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999;

Visto il parere tecnico integrativo redatto dall'ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile tecnico dell'area di progetto per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello con cui è stata verificata la effettiva disponibilità finanziaria dell'attuale gestione commissariale alla data del 30 settembre 2000;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e DPC n. 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di imputare ai fondi finanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999 la somma di L. 89.500.000 (€ 46.222,89) relativa all'I.V.A. dovuta nella misura del 10% per la transazione extracontrattuale e la somma di L. 1.348.783.000 (€ 696.588,28) per la maggiore spesa delle somme a disposizione dell'amministrazione relativa alla seconda perizia suppletiva e di variante approvata con ordinanza commissariale n. F/696/99;

2. di trasmettere la presente ordinanza all'ing Liciano Lotti in qualità di direttore dei lavori e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1850

ORDINANZA 15 dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Ordinanza commissariale F/692 del 13 luglio 1999. Rinnovo incarico professionale per attività di responsabile del Servizio prevenzione e protezione per la stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali sita in località Patanella nel comune di Orbetello. (Ordinanza n. F/961).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato confermato l'incarico di vice commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998;

Preso atto che con ordinanza commissariale n. F/692 del 13 luglio 1999 è stata approvata la perizia per la realizzazione di una stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, redatta dall'ing. Francesco Martino;

Visto che il progetto sopra citato è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 22/1997 e della legge regionale n. 25/1998, dalla giunta provinciale di Grosseto con delibera n. 361 del 22 settembre 1999, su parere favorevole da parte della Conferenza provinciale per la gestione dei rifiuti del 19 agosto 1999;

Richiamata l'ordinanza n. F/880 del 31 maggio 2000 con cui il commissario delegato ha disposto sulla base della facoltà di deroga richiamata in narrativa, l'esercizio della stazione di stoccaggio e stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna, realizzata secondo il progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 361 del 22 settembre 1999 come variata a seguito della perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione della spesa, già agli atti della provincia di Grosseto;

Considerato che l'impianto di stoccaggio provvisorio e stabilizzazione delle biomasse algali realizzato in località Patanella deve essere considerato «luogo di lavoro» ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/919 del 31 luglio 2000 con cui è stato affidato all'ing. Angelo Lupo di Grosseto l'incarico per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nonché l'incarico relativo allo svolgimento di attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione a decorrere dal 1° agosto 2000 fino al 30 settembre 2000;

Considerato che con ordinanza n. F/951 dell'8 novembre 2000 è stata approvata la perizia per la

raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse algali nella laguna di ponente per una durata di trenta giorni lavorativi;

Preso atto che le attuali operazioni di raccolta oltre a quelle che si effettueranno in seguito implicano una attività di stoccaggio e che comunque sono previsti interventi di sorveglianza manutenzione dell'impianto e che pertanto è necessario individuare il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994;

Ritenuto pertanto di provvedere al rinnovo dell'incarico professionale per lo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio prevenzione e protezione all'ing. Angelo Lupo, che possiede una professionalità adeguata in relazione all'incarico da svolgere, come emerge dal suo curriculum conservato agli atti dell'ufficio a decorrere dal 18 dicembre 2000 fino a che l'impianto venga affidato in gestione ai sensi della normativa vigente e comunque non oltre il 18 giugno 2001;

Vista la proposta agli atti dell'ufficio, presentata in data 7 dicembre 2000, con cui l'ing. Angelo Lupo, confermando le tariffe dell'incarico già conferitogli, quantifica in L. 612.000 (€ 316,07) mensili ogni onere incluso, gli oneri per lo svolgimento dell'incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione;

Ritenuto quindi di impegnare l'importo complessivo di L. 3.072.000 per l'attività di Responsabile del servizio protezione e prevenzione per una durata di sei mesi a decorrere dal 18 dicembre 2000;

Visto lo schema di contratto per l'affidamento dell'incarico sopra citato, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*» a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e n. 2975/1999 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di affidare all'ing. Angelo Lupo l'incarico relativo allo svolgimento dell'attività di Responsabile del servizio prevenzione e protezione, a decorrere dal giorno 18 dicembre 2000 fino al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e comunque non oltre il 18 Giugno 2001, per un importo mensile di L. 612.000 (€ 316,07) ogni onere incluso;

2. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A» a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di imputare gli oneri complessivi di L. 3.072.000 (€ 1.586,55) ai fondi finanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999;

4. di trasmettere la presente ordinanza al dott. ing. Angelo Lupo, alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, all'ing. Francesco Martino nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1851

ORDINANZA 15 dicembre 2000.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello. Affidamento lavori. (Ordinanza n. F/962).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della Laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Visto inoltre il Piano strutturale per la laguna di Orbetello approvato con ordinanza commissariale n. F/703 del 2 agosto 99;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/943 del 17 ottobre 2000 con cui è stata approvata la perizia redatta dall'ufficio del commissario per l'emergenza ambientale della laguna di Orbetello avente ad oggetto

il «Progetto esecutivo del sistema informativo per il monitoraggio ambientale della laguna di Orbetello» composta da relazione, computo metrico estimativo, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari e da una tavola;

Considerato inoltre che, con la stessa ordinanza è stato approvato lo schema di lettera di invito alle ditte per l'assegnazione dei lavori a trattativa privata;

Visto l'importo complessivo della perizia, pari a L. 800.000.000, come di seguito ripartito:

	Lire	Euro
	—	—
Lotto 1: Realizzazione piattaforme di supporto	21.000.000	10.845,59
Lotto 2: Fornitura e posa in opera sonde	348.800.000	180.140,17
Lotto 3: Fornitura e posa in opera, analizzatore nutrienti	112.000.000	57.843,17
Lotto 4: realizzazione centro elaborazione dati	95.000.000	49.063,41
Totale importo dei lavori	576.800.000	297.892,34
I.V.A. sui lavori al 20%	131.891.333	68.116,19
Spese tecniche ex art. 18 legge n. 109/1994 e ss.mm.ii. = 1,5 % sui lavori	8.652.000	4.468,38
Contratti telefonia mobile GSM e fissa	500.000	258,23
Per acquisti e/o realizzazione software applicativo	70.000.000	36.151,98
Imprevisti arrotondamenti ed economie	12.156.667	6.278,39
Totale somme a disposizione	223.200.000	115.273,18
Totale perizia	800.000.000	413.165,52

Preso altresì atto che la perizia in oggetto prevede i seguenti quattro lotti funzionali: realizzazione di piattaforme di supporto per sonde e dispositivi di rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di sonde e dispositivi di rilevamento e teletrasmissione dati, fornitura e posa in opera di apparecchiatura automatica da laboratorio per analisi nutrienti, fornitura e posa in opera di un sistema informatico di acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati raccolti;

Considerato che per la realizzazione del 1° Lotto funzionale relativo alla realizzazione delle piattaforme di supporto delle sonde sono state invitate con nota dell'ufficio in data 10 novembre 2000 le ditte Simar Romagnoli di Orbetello, Siciet S.r.l. di Albinia, e Mar.Ca. di Capalbio e che tutte le citate ditte hanno presentato la relativa offerta;

Visto il verbale di apertura delle offerte del 29 novembre 2000, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione è stata presentata dalla Simar di Romagnoli per un importo complessivo di L. 20.790.000 (€ 10.737,13) oltre I.V.A. cioè con un ribasso dell'1% sull'importo dei lavori a base d'asta di L. 21.000.000 oltre I.V.A. al 20%;

Considerato che per la realizzazione del 3° Lotto di lavori relativo alla fornitura e posa in opera di un analizzatore di nutrienti da laboratorio, con nota del 10 novembre 2000, sono state invitate le ditte Systea di Roma, Bran+Luebbe di Gallarate, Alessandrini di Modena e AST Analystica di Genova e che solo la Systea di Roma e Bran+Luebbe hanno presentato le offerte;

Visto il verbale di apertura delle offerte del 29 novembre 2000, agli atti dell'ufficio, risulta la necessità dell'amministrazione di dover approfondire i particolari tecnici delle offerte al fine di garantire omogeneità di raffronto;

Visto il successivo verbale di aggiudicazione dei lavori del 7 dicembre 2000, agli atti dell'ufficio da cui risulta che a seguito dell'approfondimento effettuato dai tecnici Arpat sulle specifiche tecniche del materiale, la Bran+Luebbe è certificata ISO 9001, che la differenza di prezzo tra le due offerte pervenute è esigua e che la Bran+Luebbe S.p.a. di Gallarate ha presentato un'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione in termini di qualità/prezzo per un importo complessivo di L. 86.000.000 (€ 44.415,29) oltre I.V.A. al 20% cioè con un ribasso del 23,21% sull'importo dei lavori a base d'asta di L. 112.000.000 oltre I.V.A.;

Considerato che per la realizzazione del 4° Lotto relativo alla fornitura e posa in opera di un centro di elaborazione dati, con nota 10 novembre 2000 sono state invitate le ditte Esseci Computer di Follonica, Sysmar di Grosseto, V.E.S.A. di Grosseto e Fraelpoint di Firenze e che solo la Esseci di Follonica e la V.E.S.A. Computer di Grosseto hanno presentato le relative offerte;

Visto il verbale di apertura delle offerte del 29 novembre 2000, agli atti dell'ufficio, da cui risulta la necessità per l'amministrazione di approfondire i particolari tecnici delle offerte pervenute onde garantire una omogeneità di raffronto;

Visto il verbale di aggiudicazione dei lavori, agli atti dell'ufficio, da cui risulta che l'offerta presentata dalla Esseci computer di Follonica per un importo complessivo di L. 92.040.000 (€ 47.534,69) oltre I.V.A. al 20% cioè con un ribasso del 3,12% sull'importo dei lavori a base d'asta di L. 95.000.000 oltre I.V.A. risulta più vantaggiosa per l'amministrazione nel rapporto qualità/-prezzo;

Ritenuto pertanto di affidare alla Simar Romagnoli di Orbetello la realizzazione del 1° Lotto «Realizzazione di piattaforme di supporto sonde» per un importo complessivo di L. 20.790.000 oltre I.V.A., alla Bran+ Luebbe di Gallarate (Varese) la realizzazione del 3° Lotto «Fornitura e posa in opera di un analizzatore nutrienti da laboratorio» per un importo complessivo di L. 86.000.000 oltre I.V.A. al 20% e alla Esseci computer di Follonica la realizzazione del 4° Lotto relativo alla fornitura e posa in opera di un centro di elaborazione dati per un importo di L. 92.040.000 oltre I.V.A. al 20%;

Visto inoltre il verbale di apertura delle offerte del 29 novembre 2000, agli atti dell'ufficio, relativo al 2º lotto «Fornitura e posa in opera di sonde» da cui risulta che è necessario per l'amministrazione approfondire i particolari tecnici delle offerte pervenute;

Ritenuto quindi di rimandare ad un successivo provvedimento l'affidamento dei lavori relativi al 2º Lotto «Fornitura e posa in opera di sonde» nonché l'approvazione del quadro economico come variato a seguito di ribasso;

Ritenuto inoltre di affidare al geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del Commissario la direzione dei lavori e al geom. Antonio Lenzini quello di addetto alla contabilità;

Preso atto che per l'entità dei lavori non è necessario provvedere alla predisposizione del piano di sicurezza nonché della notifica di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e n. 2975/1999 e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000;

Ordina:

1. di affidare alla Simar di Romagnoli con sede a Orbetello la realizzazione del 1º Lotto funzionale «Realizzazione di piattaforme di supporto sonde» per un importo complessivo di L. 20.790.000 (€ 10.737,13) oltre I.V.A. al 20%;

2. di affidare alla Bran+Luebbe di Gallarate (Varese) la realizzazione del 3º Lotto «Fornitura e posa in opera di un analizzatore nutrienti da laboratorio» per un importo complessivo di L. 86.000.000 (€ 44.415,29) oltre I.V.A. al 20%;

3. di affidare alla Esseci Computer di Follonica la realizzazione del 4º Lotto relativo alla fornitura e posa in opera di un centro di elaborazione dati per un importo di L. 92.040.000 (€ 47.534,69) oltre I.V.A. al 20%;

4. di imputare gli oneri di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) ai fondi finanziati con ordinanza DPC n. 2975/1999;

5. di affidare al geom. Fabrizio Rubegni dell'ufficio del Commissario la direzione dei lavori e al geom. Antonio Lenzini quello di addetto alla contabilità;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Simar Romagnoli di Orbetello, alla Bran+Luebbe di Gallarate (Varese), alla Esseci Computer di Follonica, all'Arpat e alla prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di disporre la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 2000

Il vice commissario: GINANNESCHI

01A1852

ORDINANZA 20 dicembre 2000.

Evento sismico del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Sostituzione membri in seno al comitato tecnico-scientifico - ex ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. D/963).

IL VICE COMMISSARIO
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, ordinanza commissariale n. D/874 del 25 maggio 2000).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino in provincia di Arezzo gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. D/874 del 25 maggio 2000, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Tommaso Franci che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 con la quale vengono nominati i componenti del comitato tecnico di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi;

Visto il decreto dirigenziale n. 5828 del 18 ottobre 2000 con il quale l'ing. Massimo D'Alfonso veniva a sostituire l'ing. Antonio Carlo Mengoni alla direzione del genio civile di Arezzo;

Vista la nota dell'11 settembre 2000 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio sismico nazionale, nella quale si comunica che l'ing. Angelo Pizza sostituisce l'ing. Catia Serra in qualità di rappresentante del servizio presso il comitato tecnico-scientifico;

Vista la nota del 14 dicembre 2000 da parte del Ministero lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche, nella quale si comunica che l'ing. Renzo Tascini sostituisce l'ing. Armando Babbini in qualità di rappresentante del servizio presso il comitato tecnico-scientifico;

Ritenuto di dispensare la dott.ssa Silvia Zampolla dell'Area attività istituzionali del Dipartimento della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici, dall'incarico conferitole con ordinanza commissariale n. D/499 del 3 settembre 1998, per sopraggiunti impegni di servizio;

Ordina:

1. l'ing. Massimo D'Alfonso sostituisce l'ing. Antonio Carlo Mengoni, in qualità di rappresentante del genio civile di Arezzo, nel comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998;

2. l'ing. Renzo Tascini sostituisce l'ing. Armando Babbini, in qualità di rappresentante del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, nel Comitato tecnico-scientifico di cui alla predetta ordinanza commissariale;

3. l'ing. Angelo Pizza sostituisce l'ing. Catia Serra, in qualità di rappresentante del servizio sismico nazionale, nel comitato tecnico-scientifico di cui alla predetta ordinanza commissariale;

4. la dott.ssa Silvia Zampolla è dispensata dall'incarico conferitole con ordinanza n. D/499 del 3 settembre 1998;

5. la presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti del comitato tecnico-scientifico;

6. la presente ordinanza è pubblicata per estratto nel bollettino della regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 18/1996.

Firenze, 20 dicembre 2000

Il vice commissario: FRANCI

01A1853

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un immobile in S. Pancrazio Salentino

Con decreto ministeriale n. 1134 in data 1º febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - Ramo difesa Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale indicato come zona B dell'aeroporto di S. Pancrazio Salentino (Brindisi), sito nel comune medesimo, riportato nel catasto del comune censurario di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) alla partita n. 2508, foglio n. 15, mappali numeri 26, 27, 32, 9, 10, 38 (ex 7b) e foglio n. 24, mappale n. 18, del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 181.821.

01A1883

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei marchi esposti nella fiera «Primavera 2001»

Con decreto ministeriale del 30 gennaio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Primavera 2001 - 32ª esposizione del regalo novità - 32ª rassegna dei viaggi e delle vacanze» che avrà luogo a Genova dal 23 febbraio 2001 al 4 marzo 2001.

01A2042

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 26 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9105
Yen giapponese	106,07
Corona danese	7,4648
Lira Sterlina	0,62830
Corona svedese	9,0230
Franco svizzero	1,5337
Corona islandese	79,08
Corona norvegese	8,2230
Lev bulgaro	1,9496
Lira cipriota	0,57923
Corona ceca	34,580
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,20
Litas lituano	3,6429
Lat lettone	0,5644
Lira maltese	0,4056
Zloty polacco	3,7440
Leu romeno	24613
Tallero sloveno	215,5435
Corona slovacca	43,770
Lira turca	963500
Dollaro australiano	1,7338
Dollaro canadese	1,3969
Dollaro di Hong Kong	7,1018
Dollaro neozelandese	2,0955
Dollaro di Singapore	1,5879
Won sudcoreano	1136,30
Rand sudafricano	7,0746

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2071

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liderflu»

Estratto decreto n. 851 del 5 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIDERFLU nelle forme e confezioni: 0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml alle condizioni e con e specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Levofarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42 - c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03363740659.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034803015 (in base 10), 1163B7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila - Farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli).

Composizione: un flacone:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1889

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Upsa»

Estratto decreto A.I.C. n. 912 del 27 ottobre 2000

Specialità medicinale CAPTOPRIL UPSA nella forma e confezioni: «25 mg compresse» 50 compresse e «50 mg compresse» 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Società UPSA p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via V. Maroso n. 50, codice fiscale n. 09649610152.

Produttore:

la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da:

Società Bristol-Myers Squibb p.a. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso e anche da:

Bristol-Myers Squibb s.a. nello stabilimento sito in Epernon (Francia), Rue du Docteur Gilles.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg compresse» 50 compresse A.I.C. n. 034544015 (in base 10) 10Y6DH (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione è coperta dal brevetto di cui alla lettera *A)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

«50 mg compresse» 24 compresse A.I.C. n. 034544027 (in base 10) 10Y6DV (in base 32).

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che la specialità medicinale in questione è coperta dal brevetto di cui alla lettera *A)* comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: una compressa da 25 mg contiene:

Principio attivo: captopril 25 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina, amido, lattosio e acido stearico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una compressa da 50 mg contiene:

Principio attivo: captopril 50 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina, amido, lattosio e acido stearico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Ipertensione:

«Captopril UPSA» è indicato nel trattamento dell'ipertensione. Può essere usato da solo o in associazione con altri ipotensivi, specie i diuretici tiazidici.

Insufficienza cardiaca congestizia:

«Captopril UPSA» è indicato nei pazienti con scompenso cardiaco ed è da usare in associazione a diuretici e digitale.

Infarto del miocardio:

«Captopril UPSA» è indicato nel post-infarto in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra, anche in assenza di segni e sintomi di scompenso cardiaco. La terapia a lungo termine con «Captopril UPSA» è in grado di migliorare la sopravvivenza, ritardare l'insorgenza e la progressione dello scompenso cardiaco e ridurre il rischio di reinfarto e la necessità di rivascolarizzazione coronarica.

Nefropatia diabetica:

«Captopril UPSA» è indicato nel trattamento dei pazienti affetti da nefropatia diabetica. In questi soggetti «Captopril UPSA» è in grado di prevenire la progressione del danno renale, migliorando la prognosi e la sopravvivenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1919

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Farmavis»

Estratto decreto n. 930 del 30 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFAZOLINA FARMAVIS nelle forme e confezioni: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile, flacone polvere 1 g + fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmavis S.a.s. di Mondì Pietro e C., con sede legale e domicilio fiscale in Sasso Marconi, loc. Borgonovo - Bologna, via Cartiera, 6 - c.a.p. 40037, Italia, codice fiscale n. 91007660375.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile flacone polvere 1 g + fiala solvente 4 ml per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 033575010 (in base 10), 100N32 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli), (tutte le fasi).

Composizione: dati espressi per un flacone liofilizzato:

principio attivo: cefazolina sobica 1,048 g;

Composizione: dati espressi per una fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1890

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doricoflu»

Estratto decreto n. 984 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DORICOFLU nelle forme e confezioni: 0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50 - c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale n. 07486020154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 0,1% soluzione da nebulizzare flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034699013 (in base 10) 112XS5 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila farmaceutici Milano S.p.a. stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli);

Composizione: un flacone:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml: sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1891

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Loperamide»

Estratto decreto n. 986 del 22 novembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico LOPERAMIDE nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (Milano), via Manuzio, 7 - c.a.p. 20124, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034512018/G (in base 10), 10X74L (in base 32).

forma farmaceutica: compressa;

classe: «B»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Apotex Inc, stabilimento sito in Toronto (Canada), 150 Signet drive, Weston (Prep. compresse in Bulk); Apotex Inc. stabilimento sito in Toronto (Canada), 4100 Weston Road, Weston (confezionamento e controlli); Zambon Group S.p.a., stabilimento sito in Vicenza (Italia), via della Chimica, 9 (confezionamento/rilascio lotti).

Composizione: una compressa:

principio attivo: loperamibe cloribrato 2 mg;

eccipienti: magnesio stearato 2,9 mg; amido di mais 25 mg; lattosio monoidrato 340 mg; cellulosa microcristallina 65,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente becreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1896

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluminex»

Estratto decreto n. 1013 del 6 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUMINEX nelle forme e confezioni: 0,1% soluzione da nebulizzare, flacone 30 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mazzini, 20 - c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale n. 10863670153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 0,1% soluzione da nebulizzare flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034804017 (in base 10), 11649K (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmila farmaceutici Milano S.p.a., stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano) - Italia, via E. Fermi, 50 (produzione completa e controlli);

Composizione: un flacone:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml: sodio cloruro 135 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml;

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1892

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polibiotic»

Estratto decreto n. 1015 del 6 dicembre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale POLIBIOTIC nelle forme e confezioni: 1,2 g compresse rivestite con film, 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia - Genova, via Enrico Bazzano, 26 - c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00420050106.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: 1,2 g compresse rivestite con film 12 compresse;

A.I.C. n. 034333017 (in base 10), 10RSBT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questone non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano - Napoli (Italia), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, confezionamento, controlli); I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1040 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 1 compressa:

principio attivo: bacampicillina cloritrato 1,2 g;

eccipienti: cellulosa microgranulare 75 mg; lattosio 75 mg; magnesio stearato 19 mg; idrossipropilmetilcellulosa 19,5 mg; polietilenglicole 6000 3,2 mg; biossido di titanio 6,2 mg; talco 1,2 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente becreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1893

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desferal»

Estratto decreto n. 7 del 13 febbraio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESFERAL anche nella forma e confezione: «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Novartis farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese, strada statale, 233 km 20,5 - c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «2 g/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone 2 g + 1 fiala solvente 20 ml.

A.I.C. n. 020417034 (in base 10) 0MH2JB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: A.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione ha le caratteristiche di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: quarantotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Novartis Pharma AG, stabilimento sito in Stein (Svizzera), P.O. box (produzione, confezionamento e controllo polvere per soluzione iniettabile); B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen (Germania), Carl-Braun- strasse, 1 (produzione fiala solvente).

Composizione: un flacone polvere 2 g.

Principio attivo: deferossamina metansulfonato 2 g.

Composizione: una fiala solvente 20 ml.

Eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml.

Indicazioni terapeutiche: vedere stampati in allegato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1881

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Velbe»

Estratto decreto MCR n. 1011 del 6 dicembre 2000

Specialità medicinale: VELBE nella forma e confezione: «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 flacone diluente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società Eli Llly Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Confezione: in sostituzione della confezione: «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 flacone diluente da 10 ml - A.I.C. n. 020430017.

È autorizzata la confezione: «10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg polvere liofilizzata sterile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 020430029 (in base 10), 0MHH6F (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Indicazioni terapeutiche: restano confermate le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzate.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 020430017 in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1894

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betades»

Estratto decreto n. 1025 del 20 dicembre 2000

Specialità medicinale: BETADES nella forma e confezione: «80 mg compresse» 30 compresse rilasciata alla società Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale n. 00400380580, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: «80 mg compresse» 30 compresse; viene autorizzata la confezione: «80 mg compresse» 40 compresse.

produttore: le operazioni di produzione, controllo e confeziommento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 025265063 (in base 10), 0S30X7 (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: sotalolo cloridrato 80 mg;

eccipienti: calcio fosfato bibasico 100 mg - amido pregelatinizzato 4,0 mg - amido di mais 60 mg - talco 10 mg - magnesio stearato 6,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris, disturbi del ritmo cardiaco sensibili al trattamento con farmaci ad azione bata - bloccante adrenergica, ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1895

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fludarene»

Estratto decreto n. 1032 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - Roma, con codice fiscale n. 00422760587.

Specialità medicinale: FLUDARENE:

«200 mg capsule rigide» 30 capsule;

A.I.C. n. 024477022.

È ora trasferita alla società: Thea Farmaceutici S.r.l, con sede in via Vincenzo Gioberti, 1 - Milano, con codice fiscale n. 12548000152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1898

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto decreto n. 1034 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma Uno S.r.l, con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno) con codice fiscale n. 02732270653.

Specialità medicinale: AERFLU:

«0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 034493015.

È ora trasferita alla società: Nobel farmaceutici S.r.l, con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 04177861004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polase»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 50 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: POLASE:

«450 mg più 450 mg granulato effervescente», 20 bustine - A.I.C. n. 016153037.

Società Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale in oggetto tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (decreto legge n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfaferone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 53 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: ALFAFERONE:

1 fiala 1.000.000 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 026518011;

1 fiala 6.000.000 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 026518050;

1 fiala 3.000.000 U.I. 1 ml - A.I.C. n. 026518062.

Società Alfa Wassermann S.p.a., Contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Oggetto provvedimento di modifica.

Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Alfaferone» trova indicazione nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obbiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica.

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche;

sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HbeAg;

epatite cronica C: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva da virus C con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico.

Nel trattamento dell'epatite cronica da virus C, «Alfaferone» è indicato anche in combinazione con ribavirina capsule da 200 mg.

Condilomatosi acuminata.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Holoxan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 54 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: HOLOXAN:

1 flaconcino 1 g IV - A.I.C. n. 023779061.

Società Asta Medica AG, Weismullerstrasse, 45 - 6000 Francoforte (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

Si autorizza il cambiamento del sito di produzione di un intermedio del principio attivo Ifosfamide, da Asta Medica AG presso Halle Kunsebeck, Germania a Arzneimittelverk Dresden GmbH, presso Radebeul, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1915

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leustatin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 57 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: LEUSTATIN:

IV 7 flaconi 10 ml - A.I.C. n. 029005016.

Società Janssen Cilag S.p.a., via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica.

Modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: Leustatin è indicato per il trattamento di pazienti affetti da leucemia a cellule capellute (LCC).

Leustatin è indicato per il trattamento di pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LCC) della linea B che non hanno risposto o la cui malattia è progredita durante o dopo il trattamento con almeno un protocollo terapeutico standard contenente un agente alchilante.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1916

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinnat»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 58 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: ZINNAT;

«125 mg compresse rivestite» 12 compresse A.I.C. n. 026915013/;

«250 mg compresse rivestite» 12 compresse A.I.C. n. 026915025/;

«500 mg compresse rivestite» 6 compresse A.I.C. n. 026915037/;

«125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100/ml A.I.C. n. 026915049/;

«250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine A.I.C. n. 026915052/;

«250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml A.I.C. n. 026915076;

«250mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 70 ml A.I.C. n. 026915088;

«250mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml A.I.C. n. 026915090.

Società Glaxo Wellcome S.p.a. - via A. Fleming, 2 - 37100 Verona.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica stampati su richiesta ditta;

modifica schema posologico.

Si autorizza la modifica dello schema posologico e degli stampati con l'inserimento nel RCP (paragrafo 4.2) e nel foglio illustrativo (paragrafo relativo a dose, modo e tempo di somministrazione) della frase:

«Gli studi clinici dimostrano l'efficacia di 5 giorni di trattamento nella terapia della tonsillofaringite da streptococco β-emolitico di gruppo A nell'adulto e nel bambino». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1917

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachidol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 60 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: TACHIDOL;

Flacone sciroppo 120 ml A.I.C. n. 03185019/.

Società AZ, Chimica Riunita Angelini Francesco Acraf S.p.a. - Viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica:

Modifica schema posologico;

Modifica stampati.

Si approva la modifica dello schema posologico e degli stampati con l'inserimento nel RCP (paragrafo 4.2) e nel foglio illustrativo (paragrafo relativo a dose, modo e tempo di somministrazione) della frase: «Alla confezione è annesso un bicchierino-dose con indicate tacche di livello corrispondenti alle capacità da ml 1 fino a 10 ml. Lo sciroppo è utilizzabile nei bambini da 1 a 12 anni di età, impiegandone 1 ml ogni 4 kg di peso corporeo, 1-4 volte al giorno». I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A1918

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore per la richiesta del riconoscimento del Miele della Lunigiana DOP con sede c/o comunità montana della Lunigiana - Frivizzano (MS) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, par. 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali, direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata alle due tipologie: miele di acacia e miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele prodotto su fioritura di *Robinia pseudoacacia L.*

Si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di *Castanea sativa M.*

2.2. Caratteristiche del prodotto.

2.2.1. «Miele della Lunigiana» di acacia.

2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;

odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

2.2.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.1.3. Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.

2.2.2. «Miele della Lunigiana» di castagno.

2.2.2.1. Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;

sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

2.2.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara individuato come segue:

comune di Pontremoli .... per intero
» Zeri .... »
» Mulazzo .... »
» Tresana .... »
» Podenzana .... »
» Aulla .... »
» Fosdinovo .... »
» Filattiera .... »
» Bagnone .... »
» Villafranca in Lunigiana .... »
» Licciana Nardi .... »
» Comano .... »
» Fivizzano .... »
» Casola in Lunigiana .... »

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000, così come da cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;

riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Alveari e postazioni.

Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.

5.2. Produzione.

Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

5.3. Estrazione e lavorazione.

Per beneficiare della denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;

5.4. Confezionamento.

Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.

Il «Miele della Lunigiana» è prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.

Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.

La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;

tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;

2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

3) logo della D.O.P., ai sensi del regolamento CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

4) il termine minimo di conservazione di cui agli art. 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine ...», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.

01A1880

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Aurora assicurazioni S.p.a., in Napoli

Con provvedimento n. 01798 del 16 febbraio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, nonché dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Aurora assicurazioni S.p.a. con la modifica, deliberata in data 19 gennaio 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti, relativa all'art. 4 (nuova sede secondaria dell'impresa: Milano, Corso di Porta Romana n. 89 - trasferimento dalla precedente sede secondaria sita in Milano, via Marcello Nizzoli n. 8).

01A1906

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651048/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77